

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

————

ORDINE DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 13^a Commissione

AL TESTO UNIFICATO

PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 1131, 970, 985, 1302, 1943, 1981

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1131, 970, 985, 1302, 1943, 1981**

G/1131/1/13

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO, LANNUTTI,
MININNO, LEZZI, GIANNUZZI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che si sarebbe dovuto adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge;

nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 agosto 2020 che definisce le tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge n. 158 del 2017;

in data 21 gennaio 2021 la Conferenza Unificata ha approvato l'elenco dei comuni con meno di 5000 abitanti che potranno beneficiare dei finanziamenti (160 milioni di euro) previsti dalla legge;

valutato che:

nonostante, per le piccole comunità locale, la legge n. 158 del 2017 abbia rappresentato, almeno formalmente, un forte segnale di attenzione da parte del legislatore, l'attuazione delle disposizioni legislative è in forte ritardo;

impegna il Governo:

a predisporre il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni entro il più breve tempo possibile.

Art. 1.**1.1**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio" inserire le seguenti: "la mitigazione degli effetti legati ai cambiamenti climatici nelle aree urbane,".

1.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "la sovranità agroalimentare e".

1.3

CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali».

1.4

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «la sovranità agroalimentare» con le seguenti: «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali».

1.5

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Al comma 1, sostituire le parole «la sovranità agroalimentare» con le seguenti «la valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali».

1.6

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

"1.bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.ter La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1.querter Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1.quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1.sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo ineditato, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
- all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
- all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.7

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, FLORIS, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";
- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

- dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"2. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

3. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

4. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

5. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esi-

stenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

6. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infra-

strutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo ineditificato, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti."

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m);
 - all'articolo 10, sopprimere il comma 2;
 - all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.
-

1.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

c) al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

d) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"1-bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli

eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1-ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1-quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo ovvero garantiscano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1-quinquies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1-sexies. Entro un anno dal termine di cui al comma *1-quinquies*, le regioni, ove occorra, adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.9

NASTRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architetonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse»;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di *sharing mobility*».

1.10

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTUEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole «senza consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

b) al comma 1, lettera a) le parole «all'arresto del consumo di suolo» sono sostituite dalle seguenti: «al contenimento del consumo di suolo» e le parole «bombe d'acqua ed il dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici» e dopo le parole «sicurezza sismica» sono aggiunte le seguenti «e statica»;

c) alla lettera b) dopo le parole «architetonico complessivo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché incentivando l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0.»;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse;

e) alla lettera f) dopo le parole «dall'abbandono» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante la rivalorizzazione di immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico, destinandoli a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali.»;

f) alla lettera h) dopo le parole «mobilità privata» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di sharing mobility».

1.11

GINETTI, GARAVINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «del territorio senza» inserire la seguente: «ulteriore»

b) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) valorizzare i centri storici nelle peculiarità identitarie e culturali, tutelando al contempo dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;».

1.12

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.13

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";
 - al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".
 - al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".
-

1.14

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";
 - al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".
-

1.15

GARAVINI, GINETTI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea sostituire le parole «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;
 - alla lettera a) sostituire le parole «all'arresto del consumo di suolo» con le seguenti: «al contenimento del consumo di suolo»;
-

1.16

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo";
 - al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".
-

1.17

NASTRI

Al comma 1, alinea sostituire le parole "senza consumo di suolo" con le seguenti: "con contenimento del consumo di suolo".

1.18

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «senza consumo di suolo» con le seguenti: «con contenimento del consumo di suolo»;

1.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo al di fuori del centro abitato".

1.20

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "di suolo" con le seguenti: "di ulteriore suolo agricolo".

1.21

LONARDO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «del suolo» con le seguenti «dei suoli».

1.22

LONARDO

Al comma 1, alinea, dopo le parole «del suolo» aggiungere le seguenti «disciplina forme di sostegno e incentivo alla rigenerazione urbana».

1.23

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alinea, dopo le parole «individua nella rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «e territoriale» e dopo le parole: «di trasformazione, sviluppo» inserire la seguente: «sostenibile»;

b) Alla lettera i), aggiungere in fine il seguente periodo: », con particolare riguardo a forme di sussidiarietà orizzontale come i patti di collaborazione con cittadini e associazioni per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani«;

c) Dopo la lettera i) aggiungere la seguente: »i-bis)riusare e riqualificare gli spazi e le strutture di proprietà pubblica inutilizzati o sotto utilizzati come leva primaria per generare rigenerazione ma anche per valorizzare il patrimonio come leva finanziaria per ulteriori interventi.«

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: »Misure per la rigenerazione urbana e territoriale«.

1.24

LONARDO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di» con le seguenti «quale strumento pubblico di interesse nazionale per».

1.25

MONTEVECCHI, VANIN, CASTALDI, DONNO, MAUTONE, PAVANELLI, PIARULLI, ROMANO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, QUARTO

Al comma 1, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana" le seguenti «e sociale».

Conseguentemente, aggiungere dopo le parole: "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale«.

1.26

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «contribuire all'arresto del consumo di suolo e» con le seguenti: «contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo al fine di:».

1.27

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

- al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.28

NASTRI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole "all'arresto del consumo di suolo" con le seguenti: "al contenimento del consumo di suolo".

1.29

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "all'arresto" con le seguenti: "al contenimento".

1.30

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "nel tessuto urbano".

1.31

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Al comma 1 lettera a),dopo le parole «il principio del riuso e della invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti «introducendo i principi e gli strumenti del metabolismo urbano».

1.32

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ", anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città" con le seguenti: "e idrogeologica".

1.33

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere la parola «tecnologiche».

1.34

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «architettoniche ed ingegneristiche» sostituire le parole «per la» con le seguenti «d'avanguardia ai fini della».

1.35

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere «bombe d'acqua ed il».

1.36

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

Al comma 1, lettera a) e in tutte le parti del testo ove ricorrono le parole "bombe d'acqua" sono sostituite dalle parole: "estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".

1.37

DE PETRIS

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrono nel testo sostituire le parole "bombe d'acqua" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici (cosiddette "bombe d'acqua") e connessi dissesti idrogeologici".

1.38

QUARTO, L'ABBATE, PAVANELLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «bombe d'acqua» con le seguenti «eventi meteorologici estremi»;

b) al comma 1, lettera a), dopo la parola «dissesto», aggiungere la seguente «idrogeologico».

1.39

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua e il dissesto" con le seguenti: "eventi atmosferici estremi ed eventi di dissesto idrogeologico".

1.40

CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «bombe d'acqua» con le parole «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

1.41

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.42

NASTRI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «bombe d'acqua» con le seguenti: «estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

1.43

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la sicurezza sismica" con le seguenti: "gli eventi sismici".

1.44

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana".

1.45

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole «l'incremento della» con le seguenti «l'incremento dei fattori afferenti la».

1.46

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "il dissesto" aggiungere le seguenti: "idrogeologico".

1.47

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole «dissesto» inserire le seguenti «idrogeologico».

1.48

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola «dissesto,» sopprimere la seguente «la».

1.49

LONARDO

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole «negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana».

1.50

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) verificare le condizioni di sicurezza del sito attraverso una progettazione geotecnica;"

1.51

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) effettuare il collaudo statico, non solo per gli interventi di adeguamento, ma anche per quelli di miglioramento;"

1.52

QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio e della pianificazione territoriale, della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geologici territoriali;

a ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria, di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».

1.53

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) garantire la sicurezza sismica delle strutture esistenti in calcestruzzo armato, in particolare con riferimento ai valori da assumere per le proprietà dei materiali nel calcolo della capacità, nonché delle strutture a pannelli, monolitiche a cella e con pilastri incastrati alla base ed orizzontamenti ad essi incernierati;"

1.54

LONARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente «b) favorire la riqualificazione fisico-funzionale nel segno della sostenibilità ambientale, del miglioramento architettonico, del decoro urbano, della efficienza energetica e della utilità civica, di aree già urbanizzate, o dismesse, anche con precedenti fini funzionali per uso industriale o promiscui che presentino tessuti urbani fragili o disorganici, consistenze edilizie obsolete, incomplete o in stato di degrado e abbandono, o in via di dismissione per delocalizzazione delle funzioni originarie».

1.55

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «edifici pubblici o privati, in stato di degrado» con le seguenti: «edifici pubblici o privati in stato di degrado».

1.56

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "incentivare l'utilizzo del Building Information Modeling (BIM) e degli altri strumenti legati al concetto di Edilizia 4.0".

1.57

QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b bis) favorire la realizzazione di infrastrutture strategiche, materiali ed immateriali, per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza delle opere e del costruito ubicato in aree a rischio idrogeologico;

b ter) favorire la delocalizzazione del costruito ubicato in aree a elevato rischio idrogeologico;».

1.58

DE PETRIS

Al comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti: ", artigianali ".

1.59

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) incrementare la qualità ambientale attraverso il sostegno alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico, la riduzione della densità veicolare, la facilitazione degli interventi di bonifica industriale nelle aree dismesse (bonifiche, difesa idrogeologica, processi di decontaminazione), il contrasto alla criminalità, in particolar modo nelle aree periferiche;.

1.60

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico e della densità veicolare, nonché facilitando la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree dismesse;».

1.61

LONARDO

Al comma 1, alla lettera d) dopo le parole «favorire la realizzazione di interventi di edilizia» inserire le seguenti: «mista, che includa anche quella».

1.62

MORONESE

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole "coesione sociale" sono aggiunte le seguenti: "a consumo di suolo zero."

1.63

QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) promuovere la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale, che abbiano come terremoto di progetto un evento sismico con probabilità di verificarsi del due per cento in cinquanta anni, oltre che incentivare e sostenere le opere di adeguamento o di miglioramento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, al medesimo criterio antisismico;

e bis) promuovere attività per la decarbonizzazione e la riduzione dei consumi energetici, incentivando e agevolando la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative, oltre che l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati;

e ter) tutelare e promuovere la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso l'efficientamento degli edifici rispetto al consumo idrico, la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, garantendo il ripristino integrale della rete idrica nazionale e il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico, nonché attraverso la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli;

e quater) salvaguardare la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, incentivando buone pratiche in campo agricolo e forestale e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;

e quinquies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti nonché promuovere attività per la bonifica dei siti inquinati; ».

1.64

MORONESE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, il raggiungimento di elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica attraverso la

riqualificazione del patrimonio edilizio al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici degli edifici e favorire l'efficientamento delle reti pubbliche.

1.65

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, lettera e) dopo le parole "energetica degli edifici" aggiungere le seguenti ", anche attraverso l'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile,";

1.66

MORONESE

Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

f) porre rimedio al degrado dei centri urbani causato dai processi di trasformazione in atto, come ad esempio la terziarizzazione, la gentrificazione, i fenomeni di desertificazione e abbandono delle attività produttive e commerciali di vicinato e di quartiere, tutelando in particolare i centri storici per salvaguardare le loro peculiarità morfologiche e identitarie soggette alle distorsioni causate dalla pressione turistica e dal progressivo spopolamento.

Conseguentemente, all'art. 1, comma 1, le lettere h) e i) sono rinominate con lettere "g)" e "h)".

1.67

NASTRI

Al comma 1, lettera f) dopo la parola "tutelare" aggiungere le seguenti parole: "e valorizzare".

1.68

DE PETRIS

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: "anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricolloca-

zione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.69

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

Al comma 1, lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: "anche attraverso il recupero di immobili abbandonati da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.70

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivalorizzare nei centri storici gli immobili abbandonati e privi di pregio storico-artistico da destinare a ricollocazione di funzioni istituzionali e collettive o alla creazione di siti socioculturali".

1.71

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.72

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione".

1.73

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

1.74

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

1.75

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo».

1.76

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo».

1.77

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

1.78

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione,

partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

1.79

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.80

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.81

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

1.82

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

1.83

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

1.84

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

1.85

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

1.86

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

1.87

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;".

1.88

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;".

1.89

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;".

1.90

NASTRI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità".

1.91

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;".

1.92

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

1.93

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/2016."

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 257/2016,".

all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.94

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con

le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

1.95

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/2016."

Conseguentemente :

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete" A.S. 1131 T.U.

1.96

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in

modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" *con le seguenti*: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/2016."

Conseguentemente

all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

1.97

NASTRI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.257/ 2016"

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 257/2016,".

1.98

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/2016."

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 257/2016,".

1.99

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata" con le seguenti: "promuovere la mobilità sostenibile in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 recante le linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile e favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.257/2016."

Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili" con le seguenti: ", di mobilità sostenibile, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 4 Agosto 2017 e di diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento

di combustibili alternativi, stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui all'articolo 3 del D.Lgs 257/2016,".

1.100

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole «mobilità privata» aggiungere le seguenti: «, promuovendo interventi di rigenerazione e di sharing mobility».

1.101

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "anche promuovendo" inserire le seguenti: "azioni di sharing mobility e".

1.102

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

Al comma 1, lettera h) sono aggiunte, in fine, le parole: "motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".

1.103

DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "motorizzata e favorendo azioni di mobilità collettiva".

1.104

NASTRI

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "mobilità privata" aggiungere la seguente: «motorizzata».

1.105

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine la seguente parola: «motorizzata».

1.106

LONARDO

Al comma 1, alla lettera i) sostituire le parole «partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei» con le seguenti: «possibilità di coinvolgimento dei residenti e dei proprietari di immobili ricompresi nelle aree e nei».

1.107

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

1.108

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

1.109

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

1.110

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.111

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

1.112

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rap-

presentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

1.113

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

1.114

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici".

1.115

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione,

partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

1.116

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.117

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

1.118

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

1.119

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

1.120

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

1.121

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

1.122

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rap-

presentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

1.123

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "alla progettazione" con le seguenti: "alle scelte".

1.124

NASTRI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.125

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.126

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.127

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "degli abitanti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

1.128

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire ed incentivare, anche con misure compensative, di perequazione e trasferimento di volumi in aree idonee, la rilocalizzazione delle unità immobiliari poste in aree fortemente esposte ai pericoli geologici, per le quali i costi di interventi di messa in sicurezza sono economicamente ingiustificati e impattanti sul paesaggio;"

1.129

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire la mitigazione e la gestione dei rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi vulcanici ed eventi sismici, nelle aree interessate, promuovendo interventi integrati di rilocalizzazione, rigenerazione e rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

1.130

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire la regolamentazione edilizia e delle attività compatibili tramite interventi funzionali, adattamenti trasformativi e misure di difesa passiva (flood proofing), volte alla riduzione della vulnerabilità e per poter rispondere in modo resiliente e consapevole agli impatti attesi;"

1.131

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) favorire il recupero delle aree contaminate e degradate di significativa consistenza, costituite da quartieri interni o strettamente aderenti ai tessuti storici urbani e da alcuni ambiti periferici, oltre che da vetusti complessi industriali dismessi e tratte ferroviarie defunzionalizzate, recuperando tali aree, anche attraverso ipotesi di rigenerazione, riconversione ecosostenibile e riuso del suolo compromesso."

1.132

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

Conseguentemente all'articolo 14, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: »anche in base a quanto previsto dall'art. 1 comma i-bis) della presente legge.«.

1.133

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) favorire gli interventi di cui ai precedenti commi creando un sistema premiante per i soggetti privati che vogliono farsi promotori e sostenere progetti di rigenerazione urbana, prevedendo dei decreti legislativi attuativi, concordati con le associazioni di categoria e gli Enti locali che definiscano le caratteristiche tecniche specifiche per raggiungere gli standard degli interventi parametrati ai relativi premi quali crediti edilizi, crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100%;

Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

»8.bis. Al fine di favorire l'applicabilità della presente legge e la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, vengono redatti i decreti legislativi attuativi nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 1 comma j) e dall'art. 4 comma 1).

1.134

NASTRI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

"1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016.

1quinquies. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "consumo di suolo": l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'im-

permeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;

b) "superficie agricola, naturale e seminaturale": i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) "impermeabilizzazione": il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;

d) "mitigazione": un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) "compensazione ambientale": l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua de-impermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

1sexies. Per raggiungere l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata l'Intesa per la definizione della riduzione progressiva, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale, da ripartirsi fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di una pluralità di criteri da stabilirsi con delibera della stessa Conferenza Unificata. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, tale Intesa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

1septies. Entro un anno dal termine di cui al comma 6, le regioni adeguano le proprie normative sul governo del territorio ai principi di

cui ai commi 2 e 3 e all'Intesa per la riduzione progressiva del consumo di suolo.

1octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dei piani urbanistici comunali adeguati alle leggi regionali ai sensi del comma 7 e comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che: per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del Decreto Legislativo 50/2016. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 50/2016, non inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 4, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi. Sono inoltre fatti salvi gli interventi funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti.".

1.135

NASTRI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

1quater. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016».

1.136

NASTRI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016».

1.137

NASTRI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1ter. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.».

1.138

NASTRI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi come definita e disciplinata dagli articoli 23 e 27 del Decreto legislativo 50/2016».

1.139

NASTRI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. In attuazione della finalità del comma 1, la presente legge detta principi fondamentali per la tutela e l'uso sostenibile e consapevole

del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico nonché di promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.140

NASTRI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1bis. La limitazione del consumo di suolo e la priorità della rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Lo Stato assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero e, a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo prioritariamente attraverso la rigenerazione urbana.

Art. 2.

2.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza

sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

c) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;"

d) dopo la lettera f) inserire le seguenti:

"f-bis) « superficie agricola »: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;

f-ter) « superficie naturale e seminaturale »: le aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi, per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti e per i lotti interclusi;"

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità;"

f) sostituire le lettere l e m con le seguenti:

"l) « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

m) « compensazione ecologica »: interventi volti al ripristino o miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, come la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la

bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo, nonché tutti gli interventi finalizzati all'attenuazione dell'impatto socioambientale.".

2.2

NASTRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.3

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente «a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente".»;

d) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis): «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali»;

e) alla lettera l) dopo le parole «per l'artigianato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.4

GARAVINI, GINETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- *sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)".

2.5

NASTRI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire la lettera a) con la seguente:* "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenera-

zione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";.

2.6

NASTRI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.7

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, TOFFANIN, ALFREDO MESSINA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente lettera: "a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sostituire la lettera b) con la seguente lettera: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficiamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.8

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «ambiti urbani»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, caratterizzate da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi e le aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati;".

2.9

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: "«ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico;".

2.10

NASTRI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati".

2.11

NASTRI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) «?ambiti urbani?»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale, come individuate dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana, che necessitano di interventi per accrescerne la vivibilità con la ri-qualificazione e l'ampliamento dell'ambiente costruito e dei servizi e delle funzioni ivi insediate e per aumentarne l'attrattività attraverso criteri di sostenibilità e qualità urbana, edilizia e ambientale. Gli ambiti urbani possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.12

GARAVINI, GINETTI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «aree ricadenti», inserire le seguenti: «costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento».

2.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "caratterizzati da attività di notevole consistenza," inserire la seguente: "anche".

2.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico," inserire le seguenti: ""aree costituite da parte di territorio sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento,".

2.15

NASTRI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e caratterizzate da degrado».

2.16

NASTRI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficienta-

mento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)";

- sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.17

MONTEVECCHI, VANIN, CASTALDI, DONNO, MAUTONE, PAVANELLI, PIARULLI, ROMANO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, QUARTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana e sociale»: complesso sistematico di interventi per rivitalizzare, restaurare gli ecosistemi, migliorarne i servizi e la biodiversità attraverso l'uso, il potenziamento di infrastrutture verdi e blu e di forestazione urbana, al fine di azzerare il consumo di suolo, di fungere da soluzioni per l'adattamento climatico e il contrasto all'inquinamento."

Conseguentemente, aggiungere dopo le parole "rigenerazione urbana", ovunque ricorrono, le seguenti: "e sociale"

b) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

"m-bis) «Infrastrutture verdi multifunzionali urbane ed extraurbane»: serie di interventi in grado di fornire una gamma di servizi ecosistemici essenziali quali il sostegno alla biodiversità mediante nuovi habitat e corridoi ecologici, il tamponamento microclimatico, il consolidamento idrogeologico, la concorrenza allo stoccaggio di carbonio e conseguente contributo alla neutralità carbonica, la laminazione delle acque meteoriche in ambito urbano ed extraurbano, il finissaggio delle acque reflue da impianti di depurazione e, più in generale, il filtro di flussi inquinanti chimici e biotici nell'ambiente (acqua, aria, suolo), l'impollinazione, il miglioramento di struttura, le funzioni e l'attrattiva dei paesaggi periurbani e rurali, il corretto inserimento ambientale di infrastrutture tradizionali e di nuove reti e vie di comunicazione verdi (Greenways)."

2.18

NASTRI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- la lettera b) è soppressa e sostituita con la seguente:

"rigenerazione urbana": il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.

- la lettera f) è soppressa

- alla lettera i) le parole "*persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo,*" e le parole "*con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica*" sono eliminate.

2.19

GASPARRI, GALLONE, CALIGIURI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento: a) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività; b) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del

potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana; c) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.;

b) sopprimere la lettera f).

c) alla lettera i) sopprimere le parole "persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo," e le parole "con obbligo della invarianza idraulica e idrogeologica".

2.20

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di saldo netto, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di riqualificazione edilizia, attraverso il miglioramento della sicurezza sismica e statica e l'efficientamento idrico ed energetico, e azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;"

2.21

NASTRI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, o da qualificare che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;».

2.22

GARAVINI, GINETTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche, edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;».

2.23

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) «?rigenerazione urbana?»: gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, a carattere pubblico o privato, comprendenti aspetti sociali, economici ed ambientali, che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sismica e statica, l'efficientamento idrico ed energetico e in generale la sostenibilità del patrimonio edilizio esistente, da realizzare negli ambiti urbani come definiti ai sensi della lettera a)".

2.24

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

2.25

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" aggiungere le seguenti ", ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione,";

conseguentemente:

All'art. 11, comma 2 dopo le parole "rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente" sono aggiunte le parole ", ivi compreso l'interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione che insistono sulle facciate dei centri storici urbani,".

2.26

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche in ambiti urbani su aree e complessi edilizi anche caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo in termini di bilancio complessivo,".

2.27

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "ed edilizie" con le seguenti: ", edilizie e architettoniche".

2.28

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi

pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

2.29

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

2.30

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo». .

2.31

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 13, Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

2.32

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

2.33

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

2.34

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici"

2.35

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

2.36

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

2.37

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

2.38

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

2.39

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

2.40

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

2.41

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione".

2.42

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

2.43

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.44

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo»,. .

2.45

NASTRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.46

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "urbanistiche ed edilizie", aggiungere le seguenti: ", nonché di iniziative in campo sociale ed economico,".

2.47

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «su aree e complessi edilizi» fino alle parole: «o socio-economiche» con le seguenti: «su aree urbanizzate o aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché su complessi edilizi ed edifici

pubblici o privati in stato di degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico o in stato di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, ».

2.48

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "aree e complessi edilizi" inserire la seguente: "anche".

2.49

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole. "degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico," inserire le seguenti: "o da qualificare".

2.50

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

2.51

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare".

2.52

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ambientale o socio-economico" inserire le seguenti: "o da qualificare"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

2.53

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "che non determinino consumo di suolo,".

2.54

NASTRI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,".

2.55

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino consumo di suolo" inserire le seguenti: "in termini di bilancio complessivo,".

2.56

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, lett. b: nell'ambito della nozione di «rigenerazione urbana», dopo le parole "che non determinino consumo di suolo" aggiungere le parole " in termini di bilancio complessivo".

2.57

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «consumo di suolo» inserire le seguenti: «in termini di saldo zero»;

2.58

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "metodologie e tecniche relative alla" inserire le seguenti: "efficienza energetica e".

2.59

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana".

2.60

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

2.61

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b -bis) «rigenerazione territoriale»: l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecosistemica del territorio;"

2.62

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ", dell'antisismicità" con le seguenti: "e sismica".

2.63

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "o con presenza di strutture non compatibili" inserire le seguenti: "o assenti".

2.64

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante iniziative volte all'implementazione di comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile";.

2.65

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "squilibri degli habitat".

2.66

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

2.67

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i), l).

2.68

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere f), g), h), i).

2.69

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere f), g), h).

2.70

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere f), g).

2.71

NASTRI

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

2.72

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.73

CALIGIURI, GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione

delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile.

2.74

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile."

2.75

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

2.76

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) «consumo di suolo»: l'impermeabilizzazione, per la prima volta, di una superficie agricola determinata da uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasforma-

zione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;"

2.77

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "è fatta salva la possibilità del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui alla lettera g) ai fini della compensazione del consumo del suolo".

2.78

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "l'escavazione, l'asportazione, il compattamento,".

2.79

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "l'impermeabilizzazione" inserire le seguenti: "di aree vaste".

2.80

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

2.81

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

2.82

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole "agricola, naturale, seminaturale" sopprimere le seguenti: "o libera".

2.83

NASTRI

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «o libera».

2.84

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l), m).

2.85

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere g), h), i), l).

2.86

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere g), h), i).

2.87

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le lettere g), h).

2.88

NASTRI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2.89

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di carattere artificiale che ne eliminano la permeabilità;"

2.90

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: "o ridurne".

2.91

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: ", anche per effetto della compattazione".

2.92

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;"

2.93

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) «superficie agricola»: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come destinati ad attività agro-silvo-pastorali;"

2.94

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) l'insieme delle porzioni di tessuto urbano ricomprese in ambiti territoriali identificati come zone territoriali omogenee di tipo A ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dei nuclei o complessi edilizi di interesse storico, culturale e testimoniale, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, così come individuati dai piani urbanistici comunali (PUC).».

2.95

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «centri storici e agglomerati urbani di valore storico:» inserire le seguenti: "fino all'approvazione del piano paesaggistico,".

2.96

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, letteral) dopo le parole: "i nuclei e i complessi edilizi" inserire le seguenti: "sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli

ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico e quelli".

2.97

DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" inserire le seguenti: "nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004".

2.98

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Al comma 1, lettera l) dopo le parole "dalla legge 11 agosto 1939, n.1249" sono inserite le parole:

"nonché i centri ed i nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2.99

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i complessi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico-culturale e quelli ubicati nelle zone omogenee A, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

2.100

LONARDO

Al comma 1, alla lettera m) sopprimere le parole: «individuata da comuni».

2.101

NASTRI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza".

2.102

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza".

2.103

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

2.104

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e

commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

2.105

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

2.106

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

2.107

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e

commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.108

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

2.109

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

2.110

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

2.111

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

2.112

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

2.113

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

2.114

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

2.115

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

2.116

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

2.117

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e

commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

2.118

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

2.119

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ecologico-ambientali e ricreative, coerenti" con le seguenti: "ecologico-ambientali, ricreative e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, attraverso il recupero e il riuso di manufatti edilizi dismessi, in coerenza".

2.120

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "ad impedire" con le seguenti: "a contenere".

2.121

L'ABBATE, QUARTO, PAVANELLI

Al comma 1 dopo la lettera m)aggiungere le seguenti:

"m-bis) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descrizione e l'analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo strumento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Accounting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo urbano.

m-ter) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali, perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la capacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle criticità (ad esempio il riscaldamento globale)".

m-quater) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in un determinato territorio si verificano eventi quali frane, valanghe, alluvioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determinata densità in un determinato intervallo di tempo;

m-quinquies) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;

m-sexies) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità. "

2.122

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

"m-bis) «aree e complessi ricadenti in zone interessate da rischi geologici»: le aree e i complessi edilizi ricadenti in zone interessate da rischi geologici, tra cui quelli derivanti da frane, alluvioni, eventi sismici e vulcanici, suscettibili di interventi di rigenerazione urbana volti a promuovere la riduzione e la gestione dei medesimi rischi, nonché la rinaturalizzazione degli ambienti urbani;"

2.123

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»: trattasi di edifici prevalentemente agricoli e parzialmente residenziali, presenti sul territorio extraurbano in maniera più o meno diffusa, spesso abbandonati e lasciati decadere, classificati da schedature degli strumenti urbanistici degli Enti Locali o soggetti a vincoli paesaggistici spesso limitativi delle possibilità di recupero e rigenerazione.

Art. 3.**3.1**

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Al capo II, sostituire il Titolo con il seguente: «Compiti dello stato in materia di rigenerazione urbana e territoriale».

3.2

LONARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente «1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio la »Cabina di regia nazionale in materia di rigenerazione urbana«.

3.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

3.4

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

3.5

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3.6

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3.7

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".

3.9

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: "del Ministero dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,".

3.10

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1 dopo le parole «di Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti "rappresentanti di categoria senza diritto di voto".

3.11

PAROLI, GASPARRI, GALLONE, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale».

3.12

NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale».

3.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, dopo le parole «Bolzano e dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle istituzioni finanziarie, nonché rappresentanze economiche e sociali a livello nazionale».

3.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché rappresentanti delle imprese, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), di istituzioni finanziarie e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP)".

3.15

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.».

3.16

NASTRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.».

3.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.».

3.18

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Associazioni di rappresentanza delle micro e piccole imprese.».

3.19

NASTRI

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché i rappresentanti di categoria senza diritto di voto."

3.20

NASTRI

All'articolo 3, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata."

3.21

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per un massimo di 10 partecipanti".

3.22

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.» Aggiungere le seguenti:

«E' inoltre istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico composto da tutte le associazioni di categoria interessate alla rigenerazione e riqualificazioni del territorio (categorie economiche del settore primario, secondario e terziario)».

3.23

GASPARRI, CALIGIURI, GALLONE, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.».

3.24

DE PETRIS

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo "I 4 rappresentanti, rispettivamente dei comuni e delle regioni e delle province autonome, sono designati dalla Conferenza Unificata.«.

3.25

LONARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. La Cabina di Regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Ne fanno parte personalmente o per delega istituzionale il Ministro per la Transizione Ecologica, il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della Economia e delle Finanze, il Ministro della Cultura, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente della Conferenza Stato-città, il Presidente dell'ANCI, il Presidente della Conferenza dei Rettori. Con DPCM da emanarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne viene disciplinato il funzionamento».

3.26

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La cabina di Regia di cui al comma 1 coordina le attività delle Regioni in merito all'eventuale adeguamento delle legislazioni regionali in materia di rigenerazione urbana, svolge attività di monitoraggio degli interventi da realizzare finanziati sulla base delle disposizioni della presente legge. Svolge attività di ricerca ed analisi sui temi della rigenerazione urbana favorendo la partecipazione del terzo settore nei processi di progettazione degli interventi.».

3.27

LONARDO

Al comma 2, all'alinea sopprimere le parole «per la rigenerazione urbana».

3.28

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere la lettera a).

3.29

LONARDO

Al comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole «di cui all'articolo 4».

3.30

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: "della normativa nazionale e regionale e".

3.31

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: "per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e".

3.32

LONARDO

Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole «e per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».

3.33

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano:

- sostituire le parole: «Piani comunali» con le seguenti: «Programmi comunali»

- sostituire le parole: «Piano comunale» con le seguenti: «Programma comunale».

3.34

LONARDO

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «la partecipazione» con le seguenti «diretto o in compartecipazione».

3.35

LONARDO

Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole «e la partecipazione» e sostituire la parola «soggetti» con la seguente «privati».

3.36

LONARDO

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole «anche del Terzo settore, per » con le seguenti «per interventi di rigenerazione urbana».

3.37

LONARDO

Al comma 2, alla lettera d) sopprimere le parole da «per processi di progettazione» sino alla fine della lettera.

3.38

LONARDO

Al comma 2 sopprimere le lettere e) e f).

3.39

DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2bis) Il comitato tecnico per la rigenerazione urbana:

a) fornisce annualmente alla cabina di regia un supporto tecnico per l'attuazione delle attività di cui al precedente punto, proponendo documenti programmatici puntuali o generali, dai quali emergano le peculiari necessità e specifiche dei soggetti del mondo produttivo nazionale che definiscano le linee guida generali, per ogni settore, degli interventi di rigenerazione urbana.

b) i documenti programmatici del comitato tecnico, pur non risultando vincolanti per la cabina di regia, devono essere vagliati e verificati dalla stessa redigendo un documento finale che risponda, in maniera adeguata sulla possibilità o meno di attuare le proposte del comitato tecnico. (4).

3.40

LONARDO

Dopo il comma 2 inserire il seguente «2-bis. La Cabina di Regia:

a) approva il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana ed i suoi aggiornamenti annuali;

b) approva i progetti di Rigenerazione Urbana;

c) decide in ordine alla assegnazione agli stessi dei fondi nazionali di sostegno ed incentivo, con riguardo al complesso dei fondi pubblici e privati impegnati, garantendone adeguata distribuzione sull'intero territorio nazionale;

d) decide in ordine alla eventuale revoca degli stessi provvedimenti di cui sopra per motivate cause.».

3.41

LONARDO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti «2-bis. Per l'istruttoria dei progetti da sottoporre alle decisioni della Cabina di regia è costituita presso la Presidenza del Consiglio una Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione dei progetti di rigenerazione urbana composta da non più di venticinque componenti di cui:

- 1) cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 2) quattro nominati dal Ministro per la Transizione ecologica;
- 3) quattro nominati dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- 4) tre nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 5) tre nominati dal Ministro della cultura;
- 6) due nominati dalla Conferenza delle Regioni;
- 7) due nominati dalla conferenza Stato-città;
- 8) due nominati dalla conferenza dei Rettori.

3-ter. La Struttura/Commissione di valutazione è coadiuvata da una Segreteria tecnica di supporto. I componenti della Segreteria sono scelti tra professionisti indipendenti, tra cui Architetti esperti sul tema ambientale/paesaggistico e della biodiversità, Ingegneri esperti sulle componenti ambientali ed infrastrutturali, Ingegneri esperti sulle componenti rumore e qualità dell'aria, Geologi esperti delle componenti interattive suolo/sottosuolo e correlazioni con acque sotterranee, Avvocati esperti nella materia del diritto pubblico e privato.

3-quater. Le caratteristiche e il funzionamento della Struttura tecnica/Commissione nazionale, i cui oneri sono a carico degli investitori sia essi pubblici che privati, nonché della Segreteria tecnica di supporto, sono definiti con DPCM da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che prevedrà anche gli oneri a carico.

3-quinquies La Struttura tecnica/Commissione nazionale di valutazione svolge attività di controllo e valutazione degli interventi approvati dalla Cabina di regia e ne riferisce almeno trimestralmente alla stessa. In particolare la Struttura tecnica:

- 1) Svolge un ruolo attivo con i Comuni italiani per la selezione delle aree urbane e extraurbane delle città italiane, con analisi ambientale che preveda fattori includenti ed escludenti, che possono essere validate su un apposito registro pubblico che consente l'attivazione di investimenti su progetti di rigenerazione urbana sia di interesse pubblico che privato;
- 2) Valuta i progetti di "rigenerazione urbana" promossi direttamente dai Comuni o da soggetti o gruppi privati nazionali o internazionali secondo criteri che premiano la qualità urbanistica, architettonica/paesaggistica/ambientale, nonché i requisiti di sostenibilità economica e di inclusione sociale. Secondo i principi della massima semplificazione i progetti valutati positivamente dalla Struttura tecnica/Commissione nazionale di

valutazione sono approvati in deroga sia agli strumenti urbanistici vigenti nei vari Comuni italiani, sia ad ulteriori pianificazioni o vincoli incidenti sulle aree prescelte.

3) Assiste i Comuni italiani per la verifica della coerenza sui fattori tecnici/amministrativi ed economici delle proposte di iniziative per la rigenerazione urbana, soprattutto per il rispetto rigoroso della governance attiva dei Comuni che dovrà prevedere anche l'offerta di servizi.

4) Controlla e monitora l'iter realizzativo di ogni singola iniziativa di rigenerazione urbana, svolta da investitori privati o dagli Enti locali, che deve essere effettuata in non più di 5 anni, di cui 1 dedicato alle fasi preparatorie e all'approvazione dei progetti, inclusa la fase di contrattazione sociale da effettuare con soggetti pubblici e privati coinvolti, e altri 4 per la completa realizzazione e collaudo delle opere.»

-.

Art. 4.

4.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere l'articolo.

4.2

LONARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Programma nazionale per la Rigenerazione Urbana (d'ora in poi Programma nazionale) è approvato dalla Cabina di Regia ed adottato con DPCM entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno entro un mese dalla approvazione in Consiglio dei Ministri del DEF, del quale fa parte come apposito allegato.».

4.3

NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «Programma nazionale» con le seguenti: «primo Programma nazionale».

4.4

PAPATHEU

Al comma 1 sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti "due mesi".

4.5

CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole "sentita la" con le seguenti: "previa intesa in sede di"

b) al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana".

4.6

NASTRI

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, le parole "sentita la" sono sostituite dalle seguenti parole: "previa intesa in sede"

- Al comma 2, alla lettera b), le parole: "regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana", sono soppresse.

4.7

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: "della cultura" inserire le seguenti: ", con il Ministro dello sviluppo economico,".

4.8

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:

«I decreti legislativi attuativi di cui all'art. 1 punto j) devono essere definiti al massimo entro due mesi dall'adozione del programma nazionale o farne parte integrante sin al momento dell'adozione.».

4.9

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) e contiene:

- a) la definizione degli obiettivi annuali del Programma;
 - b) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
 - c) gli interventi che si intendono finanziare ed i relativi costi, tenuto conto delle proposte avanzate dalle Regioni d'intesa con le amministrazioni comunali.».
-

4.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b,) dopo le parole: "la descrizione degli" inserire la seguente: "eventuali".

4.11

PAPATHEU, CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b)."

4.12

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana;»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera c); sopprimere le seguenti parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e;».

4.13

NASTRI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti di cui alle lettere da c) a g) del comma 2 sono posti in essere a valle del completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.».

4.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".

4.15

NASTRI

Al comma 3 sostituire le parole: "può essere aggiornato" con le seguenti: "è aggiornato".

4.16

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 3, sostituire le parole "può essere" con le seguenti "è".

4.17

MARGIOTTA

Al comma 3, sostituire la parola «può» con la parola: «deve».

4.18

CALIGIURI, GASPARRI, PAROLI, GALLONE, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.19

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.20

NASTRI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana».

4.21

NATURALE, PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 5.**5.1**

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 500 milioni» con le seguenti: « pari a 1 miliardo».

Conseguentemente dopo le parole «di cui all'articolo 9» aggiungere «ed agli incentivi finanziari previsti per i soggetti privati.

5.2

CALIGIURI, GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPATHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

5.3

NASTRI

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- *Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:* "Fermo restando il possibile cofinanziamento regionale, le risorse di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento di Programmi nazionali di rigenerazione urbana per comuni e città metropolitane"

- *Il comma 2, è sostituito dal seguente:* "Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi comunali di rigenerazione urbana;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste anche dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata."

5.4

LONARDO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Le risorse del Fondo» sino alla fine del comma.

5.5

LONARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente «2. Le risorse del fondo sono destinate alle attività a supporto della Cabina di regia e al cofinanziamento della realizzazione di progetti di Rigenerazione Urbana secondo le delibere della stessa Cabina di regia».

5.6

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana .» ;

b) al comma 2, lettera d) dopo le parole "incongrue" inserire le seguenti: "e rimozione dei materiali di risulta".

5.7

NASTRI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana.».

5.8

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2 lettera a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana .".

5.9

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) rimborso delle spese per l'elaborazione della variante urbanistica finalizzata alla redazione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 11 e per la progettazione edilizia degli interventi previsti nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana;".

5.10

NASTRI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rimborso delle spese per la elaborazione dei Piani attuativi di rigenerazione urbana e per gli interventi edilizi ivi ricompresi;»".

5.11

QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera b), sostituire le parole "ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana," con le seguenti " , relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e studi di fattibilità economico - finanziaria degli interventi di rigenerazione urbana;"

b) al comma 2, alla lettera e), dopo le parole "alla ristrutturazione", aggiungere le seguenti " , al miglioramento e adeguamento sismico nonché all'efficientamento energetico";

c), al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti:

"g-bis) all'assegnazione di contributi per le spese per l'efficientamento energetico degli edifici esistenti, pubblici e privati, nonché per l'assegnazione di contributi per la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a minor impatto ambientale, oltre che il finanziamento di attività per la riduzione dei consumi energetici e la decarbonizzazione;

g-ter) al finanziamento delle spese per l'adeguamento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati, utilizzando come terremoto di progetto un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocentosettantacinque anni;

g-quater) al finanziamento di opere di difesa e di messa in sicurezza del costruito ubicato in aree a elevata pericolosità geologica e, laddove il rischio rimane comunque elevato, al finanziamento di attività di delocalizzazione del costruito».

g-quinquies) al finanziamento della realizzazione di uffici geologici territoriali per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;

g-sexies) al finanziamento per il completamento della carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata, al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell'ISPRA;

g-septies) al finanziamento della realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;

g-octies) al finanziamento di tecniche di rinaturalizzazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema, la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del rischio idrogeologico;

g-novies) al finanziamento di buone pratiche in campo agricolo e forestale che tutelano la plurifunzionalità dei paesaggi, delle componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati;

g-decies) al finanziamento della realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazionale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depurazione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;

g-undecies) favorire la realizzazione di strutture innovative ed ecosostenibili per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti inquinati."

5.12

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

Consequentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

5.13

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

b) Alla lettera e), dopo le parole "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento".

5.14

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

5.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle spese per il supporto tecnico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da stabilirsi con apposito decreto e nella dimensione massima di 2 milioni di Euro per anno."

5.16

NASTRI

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: « e alle spese per il supporto tecnico fornito da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da stabilirsi con apposito decreto e nella misura massima di 2 milioni di euro annui».

5.17

NASTRI

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue e per le operazioni di bonifica, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario;».

5.18

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Al comma 1 lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola «incongrue», aggiungere le seguenti «e per le operazioni di bonifica;
 - b) sopprimere le parole »alla demolizione«.
-

5.19

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, lett.d) dopo le parole "incongrue" aggiungere le seguenti parole: "e per le operazioni di bonifica"; sopprimere altresì le parole "alla demolizione".

5.20

MARGIOTTA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « opere incongrue» inserire le seguenti: «e per le operazioni di bonifica» e sopprimere le seguenti parole: «alla demolizione».

5.21

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

5.22

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

5.23

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "alla ristrutturazione" inserire le seguenti: "e ampliamento".

5.24

NASTRI

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ristrutturazione» inserire le seguenti: «e ampliamento».

5.25

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

5.26

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

5.27

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

5.28

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

5.29

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.30

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.31

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

5.32

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo».

5.33

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

5.34

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

5.35

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

5.36

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

5.37

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

5.38

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

5.39

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

5.40

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le attività di cui alle precedenti lettere;

5.41

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

All'Art. 5, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) alla gestione della piattaforma nazionale per la gestione dei dati e delle informazioni inerenti i progetti, gli studi e le attività indicati nelle lettere precedenti;

5.42

DE CARLO, NASTRI

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) a crediti di imposta, indennizzi a fondo perduto, prestiti e finanziamenti garantiti dallo Stato al 100% a soggetti privati.

5.43

LONARDO

Al comma 2 dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) al ristoro in favore dei Comuni del minor gettito di tributi locali la cui esenzione sia stata prevista, anche temporaneamente, dal progetto di Rigenerazione Urbana e ritenuta confacente dalla Cabina di regia;

5.44

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, DAL MAS

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «8-bis) al finanziamento delle spese per le operazioni di bonifica necessarie o propedeutiche all'esecuzione del progetto di rigenerazione urbana.».

5.45

GARAVINI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Per promuovere lavori per la messa in sicurezza e la bonifica da radici di alberature di proprietà sia pubblica sia privata che hanno provocato avvallamenti su strade e marciapiedi. I lavori sono preceduti da attività propedeutiche di verifica sulle alberature al fine di individuare per ogni caso le modalità di intervento, garantendo la stabilizzazione delle piante qualora non fosse necessario sulla base di evidenze tecniche l'abbattimento e/o il trattamento e la disinfezione delle radici.».

5.46

LONARDO

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. In sede di approvazione annuale del Programma nazionale è evidenziata la consistenza del fondo disponibile e la sua distribuzione territoriale regionale, che tenga conto degli interventi già finanziati.».

5.47

LONARDO

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al finanziamento nell'ambito degli stessi progetti approvati di:

- a) opere e servizi pubblici;
 - b) patrimonio immobiliare pubblico che non preveda destinazioni commerciali;
 - c) progettualità speciale in capo agli enti pubblici;».
-

5.0.1

LONARDO

Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Progetti di Rigenerazione Urbana)

1. I progetti di Rigenerazione Urbana, che rispondano in tutto o in larga parte ai presupposti ed agli obbiettivi di cui all'art. 1, possono essere proposti da soggetti pubblici e da soggetti privati o in forma associata tra loro da più soggetti pubblici e privati, in aree o ambiti individuati nel rispetto di quanto previsto all'art. 3. In caso di proposta di un progetto pubblico o pubblico/privato dovranno essere assicurate tutte le forme di trasparenza e di parità di condizioni di accesso previste dalla normativa vigente ed espressamente la previsione di cui alla lettera f) dell'art.1.

2. I progetti di Rigenerazione Urbana dovranno essere sottoposti alla valutazione della Struttura Tecnica/Commissione nazionale di valutazione che, in contraddittorio con le parti proponenti, ne definirà ogni aspetto utile alle finalità della presente legge.

3. Il progetto approvato dalla Struttura Tecnica/Commissione nazionale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale dei Comuni interessati.

4. L'approvazione degli interventi di Rigenerazione Urbana da parte della Cabina di Regia ed il loro inserimento nel Programma nazionale ne comporta, aldilà degli aspetti finanziari, la dichiarazione di strumento di pubblica utilità e di conformità, per deroga ex legge, allo strumento urbanistico vigente.»

Art. 5-ter.

*(Funzioni degli enti locali e servizi speciali
da erogare ai Proponenti privati)*

1. Per le iniziative di rigenerazione urbana di grandi dimensioni, promosse da investitori privati, il ruolo degli Enti locali può anche essere definito da livelli di servizi che potrà erogare (minimi, medi, alti).

2. L'amministrazione comunale può decidere di fornire supporto agli investitori proponenti con la creazione di una specifica "Struttura tecnica operativa" in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le attività inclusa la semplificazione delle procedure amministrative e legali e di contribuire, laddove utile anche con il supporto di un rappresentante della prefettura locale, allo snellimento di aspetti burocratici e materiali al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.

3. Edifici non utilizzati, di proprietà comunale o comunque a disposizione dell'Ente locale per un arco temporale non inferiore a cinque anni potranno essere offerti in locazione temporanea all'investitore al fine di disporre di un numero consistente di unità abitative transitorie, secondo un processo a rotazione, utili per dare alloggio provvisorio ai residenti delle aree soggette a rigenerazione urbana. A fronte dell'insieme dei servizi offerti dall'Amministrazione comunale, l'investitore dovrà riconoscere all'Ente locale un ritorno economico prestabilito.«.

Art. 6.

6.1

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

6.2

GASPARRI, GALLONE, CALIGIURI, PAROLI, PAPTAEU, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo.

6.3

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni in base a dei parametri definiti nel Programma Nazionale relativi a una valutazione di fabbisogni dei territori in termini di Rigenerazione Urbana.»;

b) al comma 2, dopo la parola «certificano» inserire la seguente: «annualmente».

6.4

TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

6.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "e provincia autonoma";*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

6.6

TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano"*

b) *sopprimere le parole: "e provincia autonoma";.*

6.7

TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "e provincia autonoma";.

6.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura,".

6.9

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sostituire le parole: "e con il Ministro della cultura," con le seguenti: ", con il Ministro della cultura e con il Ministro dello sviluppo economico,".

6.10

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE

Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti: «ogni anno».

6.11

PAROLI, PAPATHEU, GALLONE, GASPARRI, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, dopo le parole «certificano» aggiungere le seguenti: «ogni anno».

6.12

NASTRI

Al comma 2, dopo la parola: «certificano» inserire le seguenti: «ogni anno».

6.13

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2: dopo le parole «certificano» aggiungere le parole "ogni anno".

Art. 7.

7.1

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

7.2

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo.

7.3

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sopprimere l'articolo.

7.4

GARAVINI, GINETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.5

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. (*Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana*) 1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.».

7.6

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. I Piani Comunali di Rigenerazione Urbana, proposti anche da privati, e recepiti dalle amministrazioni comunali, sono assimilati ai Piani Particolareggiati di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le aree e gli immobili ivi ricompresi sono dichiarati di interesse pubblico e per gli stessi sono applicabili le disposizioni del DPR n. 327 /01.».

7.7

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7. (*Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana*) 1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.8

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli interventi di rigenerazione urbana ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni ovvero oggetto di Piani di rigenerazione urbana sono dichiarati di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge."

7.9

NASTRI

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole "di rigenerazione urbana" sono inserite le seguenti: "ovvero gli interventi" nonché la parola: "regionali" è soppressa.

7.10

GALLONE, CALIGIURI, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, sostituire le parole: «di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali», con le seguenti:

« di rigenerazione urbana ovvero interventi selezionati con i bandi».

Art. 8.**8.1**

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, inserire le seguenti: »entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge«.

8.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano" .

8.3

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

8.4

TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";.

8.5

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

8.6

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, ».

8.7

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

8.8

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.9

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.10

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.11

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

8.12

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

8.13

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

8.14

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.16

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.17

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.18

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

8.19

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

8.20

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

8.21

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

8.22

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni stabilita dall'articolo 117 dalla Costituzione, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

8.23

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "Bolzano" aggiungere le seguenti:

«, nel rispetto dell'autonomia delle singole regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione ».

8.24

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.25

NASTRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.26

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.27

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 8, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

"a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

8.28

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) provvedono all'approvazione del Piano paesistico ai sensi del comma 2 dell'art. 143 del D.lgs.42/2004".

8.29

NASTRI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) provvedono alla elaborazione del Piano Territoriale Paesistico;».

8.30

NASTRI

Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai sensi del comma 2 dell'art 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004;».

8.31

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano ancora provveduto".

8.32

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, laddove mancanti».

8.33

GASPARRI, PAROLI, GALLONE, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

11) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

8.34

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. *d-ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizza-

zione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

11) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;"

b) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

c) sopprimere le lettere e) e f).

8.35

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale.».

8.36

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico.».

8.37

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTUEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e ri-

naturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

- alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";
 - sopprimere le lettere e) e f).
-

8.38

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) sopprimere le lettere e) e f).

8.39

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi

abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

4) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

5) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

10) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

11) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

b) alla lettera c) le parole: «determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e» sono soppresse;

c) le lettere e) e f) sono soppresse.

8.40

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e";

3) sopprimere le lettere e) e f).

8.41

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e ri-naturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di mate-

riali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78.».

8.42

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

2) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: "determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e".».

8.43

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.».

8.44

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e ri-naturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie.».

8.45

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.";

8.46

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.».

8.47

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di

coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile.».

8.48

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e ri-naturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche

e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore.».

8.49

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo i seguenti criteri:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e ri-naturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse.».

8.50

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, fatte comunque salve le vigenti disposizioni di maggior favore, disposizioni per la rigenerazione urbana secondo il seguente criterio:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario, con ulteriori premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, riqualificazione ambientale, paesaggistica e ri-naturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione.».

8.51

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) qualora non abbiano ancora provveduto, adottano, entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel rispetto degli obiettivi della presente legge, disposizioni per la rigenerazione urbana, anche attraverso l'eventuale adeguamento della propria legislazione;.

8.52

NASTRI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «adottano,» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di cui all'art 4 comma 1,».

8.53

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 8, comma 1, lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le parole:

"entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

8.54

DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole "adottano" inserire le seguenti: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

8.55

GARAVINI, GINETTI

Al comma 1, lettera b) dopo la parola «adottano» inserire le seguenti: «entro un anno dalla data di cui all'articolo 4, comma 1».

8.56

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:" del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4" con le seguenti: "della presente legge".

8.57

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano ancora provveduto".

8.58

CALIGIURI, GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPATHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole "ai bandi per la selezione" con le seguenti: "al cofinanziamento";*
 - b) al comma 1, sopprimere le lettere d) ed f);*
 - c) al comma 2, sostituire la parola "finanziamento" con la seguente: "cofinanziamento".*
-

8.59

NASTRI

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1, alla lettera c), le parole "ai bandi per la selezione" sono sostituite con le seguenti: "al cofinanziamento"*
 - Al comma 1, le lettere d) ed f) sono soppresse.*
 - Al comma 2, la parola "finanziamento" è sostituita dalla seguente: "cofinanziamento".*
-

8.60

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.61

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.62

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.63

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.64

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.65

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".

8.66

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.67

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

8.68

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.69

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

8.70

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.71

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete"

8.72

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7

8.73

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

8.74

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

8.75

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, ».

8.76

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.77

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 8, comma 1, la lettera e) è così sostituita:

"e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".

8.78

DE PETRIS

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente: "e) adottano specifiche disposizioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per promuovere interventi di rigenerazione urbana prevedendo l'eventuale riconoscimento di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore comunque al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi".

8.79

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 30 per cento di quella originaria o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti, garantendo il rispetto delle distanze legali senza pregiudizio di *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi; il tutto nello spirito delle finalità di cui all'art. 1 punto j).

8.80

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria o della superficie utile lorda rispetto all'esistente, che garantisca il rispetto delle distanze, secondo la normativa vigente, fatto salvo il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici» di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2".

8.81

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

ee) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ff) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

gg) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.82

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

p) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

q) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

r) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.83

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

m) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

n) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

o) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.84

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

y) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

z) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

aa) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo». .

8.85

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

bb) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

cc) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

dd) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo». .

8.86

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

kk) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ll) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

mm) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

8.87

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

g) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

h) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

i) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.88

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

v) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

w) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

x) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.89

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.90

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.91

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

j) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

k) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

l) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.92

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

s) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

t) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

u) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.93

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

8.94

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";
- b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";
- c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

8.95

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";
- b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1,";
- c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

8.96

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

8.97

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

b) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

c) dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

8.98

NASTRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

d) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

e) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

f) dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

8.99

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

hh) alla lettera e) dopo le parole: "prevedere il riconoscimento, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

ii) alla lettera f) dopo le parole: "modifiche di destinazione d'uso, " inserire le seguenti: "negli ambiti urbani di cui all'articolo 11, comma 1, ";

jj) dopo la lettera g) inserire la seguente: "*g-bis*) tengono conto, nell'adottare le disposizioni di cui alle lettere b), e) e f), di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.100

MARGIOTTA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), *sopprimere le seguenti parole:* «in deroga alla strumentazione urbanistica,»;

b) alla lettera f), *sopprimere le seguenti parole:* «anche in deroga allo strumento urbanistico».

8.101

NASTRI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «strumentazione urbanistica» *inserire le seguenti:* «ai Regolamenti Comunali e alle Norme Tecniche (NTA) degli strumenti Urbanistici vigenti».

8.102

GARAVINI, GINETTI

Al comma 1, lettera e) dopo la parola «volumetria» inserire le seguenti: «o superficie utile lorda».

8.103

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "della volumetria" aggiungere le seguenti: "o della superficie utile lorda".

8.104

NASTRI

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «incremento della volumetria» inserire le seguenti: «o della superficie utile lorda».

8.105

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, non superiore al 20 per cento» fino alla fine della lettera.

8.106

COLLINA

Al comma 1, lettera "e)", sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 4, lettera a), sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento".

8.107

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.108

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.109

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.110

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.111

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.112

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» .

8.113

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

8.114

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

8.115

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.116

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.117

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.118

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,».

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

8.119

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.120

NASTRI

All'articolo 8, comma 1, lett. e), sopprimere le parole: "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.121

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.».

8.122

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

8.123

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera e) le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo.» sono soppresse.

8.124

NASTRI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo» con le seguenti: «che limiti, ove possibile, un nuovo consumo di suolo»;

8.125

NASTRI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e non pregiudichi privacy e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi» con le seguenti: «, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia».

8.126

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

8.127

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.128

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.129

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.130

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.131

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.132

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.133

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.134

ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

8.135

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.136

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.137

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano le disposizioni specifiche intese a consentire previsione di ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.138

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.139

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.140

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

8.141

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

8.142

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

8.143

NASTRI

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali e per gli edifici non residenziali;».

8.144

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano le specifiche disposizioni intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;.

8.145

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) individuano quelle disposizioni specifiche intese a consentire l'ammissibilità di modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico;.

8.146

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, alla lettera f) sopprimere la seguente parola: «esclusivamente»

Conseguentemente dopo le parole « a 2.500 metri quadri» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo»;.

8.147

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.148

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.149

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.150

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.151

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.152

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.153

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza

delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

8.154

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.155

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.156

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigene-

razione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.157

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.158

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

8.159

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

8.160

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.161

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

8.162

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

8.163

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza

delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

8.164

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

8.165

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

Conseguentemente alla lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.166

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri".

8.167

NASTRI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri".

8.168

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri".

8.169

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "cittadini residenti," inserire le seguenti: "operatori economici locali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e altri"

8.170

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

8.171

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

8.172

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

8.173

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

8.174

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo». .

8.175

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

8.176

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

8.177

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile

delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

8.178

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici"

8.179

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile"

8.180

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile"

delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

8.181

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

8.182

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

8.183

NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere in fine la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei

processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.184

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.185

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.186

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."

8.187

L'ABBATE, QUARTO, PAVANELLI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: "g-bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigene-

razione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini.".

8.188

MARGIOTTA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

Conseguentemente, all'articolo 11 sopprimere il comma 3.

8.189

MORONESE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f) del presente articolo non si applicano ai centri storici e agglomerati urbani di valore storico così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera l) della presente legge.

8.190

NASTRI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. I comuni, entro i sei mesi successivi all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, approvano il Piano Comunale di Rigenerazione Urbana».

8.191

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera b) dopo le parole "un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie" inserire le seguenti "ivi comprese le attività di interrimento dei cavi elettrici di bassa tensione".

8.192

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

8.193

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".

8.194

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso"

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

8.195

TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Nella rubrica sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano;".

8.196

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Al capo III, sostituire il titolo con il seguente: «Compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana e territoriale».

8.0.1

GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Abbattimento e sostituzione piante arboree)

1. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente devono essere sostituiti, entro 9 mesi dall'abbattimento, da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate ovvero, ove l'intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali, all'interno del lotto d'intervento.».

Art. 9.**9.1**

GASPARRI, GALLONE, CALIGIURI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.».

9.2

NASTRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:**"Articolo 9 (Bando nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro tre mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 4, pubblica il bando nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare i comuni e le città metropolitane.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi degli interventi di rigenerazione urbana, anche da attuare attraverso il Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun intervento ovvero Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

9.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 9

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

9.4

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

9.5

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1 dopo le parole: «del programma» aggiungere le seguenti: « e dei decreti attuativi».

Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole: «e i soggetti privati coinvolti dagli stessi Enti locali con un piano particolareggiato.».

9.6

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire le parole, ovunque ricorrano: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente

Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.7

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana», ovunque ricorrano, con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».

Conseguentemente,

sostituire le parole «Piano comunale di rigenerazione urbana» ovunque ricorrano nel testo unificato con le seguenti: «Intervento comunale di rigenerazione urbana».

9.8

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 9 ovunque ricorrano sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente

Sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" ovunque ricorrano nel testo con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.9

NASTRI

All'articolo 9, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente,

sostituire le parole: "Piano comunale di rigenerazione urbana", ovunque ricorrano, con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.10

GARAVINI, GINETTI

al comma 1 sostituire le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole "Piano comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti: "Intervento comunale di rigenerazione urbana".

9.11

NASTRI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con parti-

colare riferimento alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;».

9.12

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

9.13

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «rigenerazione urbana» fino alle parole: «urbani interessati,» con le seguenti: «rigenerazione urbana ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, con particolare riferimento».

9.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,".

9.15

QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 2), lettera b), dopo le parole «e agli interventi per favorire», aggiungere le seguenti «la resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali e».

9.16

DE PETRIS

Al comma 2, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "ai sensi degli articoli 8 e 11".

9.17

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

9.18

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

9.19

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

9.20

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

9.21

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

9.22

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'o-

biiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo». .

9.23

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

9.24

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

9.25

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione,

partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

9.26

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

9.27

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

9.28

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

9.29

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

9.30

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

9.31

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati," con le seguenti: "ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente Legge,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

9.32

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'o-

biiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

9.33

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

9.34

NASTRI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.35

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);"

9.36

NASTRI, CIRIANI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);".

9.37

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le seguenti: ", anche assicurando la coerenza del Piano con l'obiettivo di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);".

9.38

NASTRI

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «correlati all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7».

9.39

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, lettera c) aggiungere le seguenti parole «in riferimento all'interesse pubblico generale di cui all'articolo 7».

9.40

DE CARLO, NASTRI

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte dei soggetti privati coinvolti dagli Enti locali con un piano particolareggiato; ».

9.41

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c- bis). i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana che prevedano l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 42-bis del Decreto Legge 162/2019.

9.0.1

ALFIERI, COMINCINI

Dopo l'articolo 9, inserire un il seguente:

«Art. 9-bis.

(Compiti delle Città metropolitane)

1. Le Città metropolitane assumono le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio delle loro funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, con particolare riferimento ai contenuti del Piano territoriale metropolitano.

2. Le Città metropolitane formano e approvano, secondo modalità cooperative con i Comuni inclusi nei propri territori, i Piani di cui all'articolo 11-bis, costituiscono soggetti di coordinamento e gestione per la loro attuazione e utilizzano lo strumento della perequazione territoriale per l'attuazione degli interventi in essi previsti.

3. Gli interventi compresi nei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale e urbana hanno priorità nella assegnazione dei punteggi per l'attribuzione delle risorse nazionali e regionali finalizzate all'attuazione degli interventi di rigenerazione territoriale e urbana.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana)

1. Le Città metropolitane individuano, in cooperazione con i Comuni compresi nel proprio territorio, gli ambiti ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione territoriale. A tal fine, formano e tengono aggior-

nata una apposita mappatura dinamica delle aree da assoggettare e definire, nell'ambito dei propri Piani territoriali metropolitani, un Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.

2. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale definisce una disciplina incentivante per l'attuazione degli interventi, anche mediante il ricorso a forme di perequazione e compensazione territoriale, come previste dalle rispettive norme regionali, indica le priorità di intervento e formula programma di attuazione sulla base delle risorse pubbliche e private attivabili.

3. Il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale è approvato con le modalità definite nel Piano territoriale metropolitano.

4. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono, in luogo del piano comunale di rigenerazione urbana, integrare il Piano metropolitano di rigenerazione territoriale con le proposte di intervento di cui all'articolo 12, assegnando ad esso, in tal caso, limitatamente ai Comuni che abbiano fatto ricorso a tale facoltà, il valore di Piano metropolitano di rigenerazione territoriale e urbana.

5. I Comuni compresi nel territorio delle Città metropolitane possono sempre esercitare la facoltà di cui al comma 4 con apposita deliberazione del Consiglio Comunale o nell'ambito del processo di formazione del Piano metropolitano di rigenerazione territoriale.».

Art. 10.

10.1

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

10.2

PAROLI, GASPARRI, CALIGIURI, GALLONE, PAPTUEU, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo 10.

10.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere l'articolo.

10.4

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sopprimere l'articolo.

10.5GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA,
TOFFANIN, DAL MAS*Sopprimere l'articolo 10.*

10.6

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:**a) All'alinea, dopo le parole «singoli o associati» inserire le seguenti: « le Unioni dei Comuni e le Città metropolitane,»;**b) Sostituire la lettera b) con la seguente: «all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, intercomunale e metropolitana, delle aree che, per condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana e territoriale.».*

10.7

NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «I comuni, singoli o associati,» inserire le seguenti: «parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11,».

10.8

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.9

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 10, comma 1, primo alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "col supporto finanziario e tecnico delle Regioni, che metteranno a disposizione un software adeguato e personale specializzato".

10.11

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "dalla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b)".

10.12

CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere le seguenti parole «e parallelamente alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11».

b) sostituire "dalla data di entrata in vigore della presente legge con le parole "*dalla data di cui all'art 8 c. 1 lettera b)*"

c) alla lettera a), aggiungere alla fine del comma il seguente periodo «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».

10.13

NASTRI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.15

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.16

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.17

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.18

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24

mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.19

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.20

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.21

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.22

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.23

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di

suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.24

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;».

10.25

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.26

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.27

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.28

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.29

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.30

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.31

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.32

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.33

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.34

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.35

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.36

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.37

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.38

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.39

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.40

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.41

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.42

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.43

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.44

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.45

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.46

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale

di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.47

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.48

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali

informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.49

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.50

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.51

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.52

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.53

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.54

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.55

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.56

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.57

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.58

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.59

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.60

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.61

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.62

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.63

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.64

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.65

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.66

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.67

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare

le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.68

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.69

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.70

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.71

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.72

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.73

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.74

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastruttu-

rate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.75

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.76

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24

mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

10.77

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

10.78

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.79

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.80

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

10.81

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

10.82

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.83

ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di

statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.84

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.85

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.86

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.87

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.88

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.89

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.90

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale

di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.91

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.92

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge, con la finalità di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.93

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.94

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché a mantenere aggiornate le informazioni sullo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.95

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.96

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.97

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 30 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.98

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.99

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.100

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.101

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.102

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.103

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.104

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.105

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.106

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.107

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.108

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale

di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.109

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.110

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.111

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.112

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.113

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.114

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.115

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.116

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.117

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti

e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.118

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.119

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.120

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.121

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.122

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***10.123**

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***10.124**

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti ur-

banistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.125

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.126

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.127

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***10.128**

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***10.129**

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli stru-

menti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.130

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.131

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.132

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.133

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.134

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.135

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.136

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutture esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.137

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutture esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.138

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.***10.139**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.***10.140**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad indivi-

duare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

10.141

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

10.142

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

10.143

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.***10.144**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

*Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.***10.145**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli stru-

menti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

10.146

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.147

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 3 anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.148

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.149

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 36 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.150

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica. Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutture esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.151

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale censimento è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutture esistenti e le aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.152

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad eseguire in via sperimentale l'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue non ancora realizzate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare edifici e unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.153

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Sostituire il comma 1, lettera a) con il seguente:

«a) ad avviare in via sperimentale un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge, inteso a rilevare le aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e le aree residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ad individuare gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, potenzialmente disponibili per il recupero o il riuso. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 mesi e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.154

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «Tale censimento» fino alle parole: «privati, sfitti» con le seguenti: «Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione degli edifici».

10.155

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le

unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

10.156

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le

unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o" con le seguenti: "degli edifici"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.157

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "delle aree urbanizzate e infrastrutture esistenti e delle aree

residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le

unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti," con le seguenti: "degli edifici" .

10.158

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "sia pubblici che privati" sopprimere le parole:" sfitti, non utilizzati o abbandonati", e dopo le parole: "patrimonio edilizio pubblico e privato" sopprimere la parola: "inutilizzato".

10.159

GINETTI, GARAVINI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «non utilizzati o abbandonati» con le parole: «in disuso da almeno 5 anni».

10.160

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.161

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.162

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.163

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.164

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.165

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

10.166

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.167

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà accessibile anche per mezzo del collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.168

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

10.169

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.170

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.171

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.172

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.173

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

10.174

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.175

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso i tecnici incaricati dai comuni e che sarà costantemente accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.».

10.176

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera a) le parole "in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti:

«sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui avranno accesso tutti i tecnici incaricati dai singoli comuni e che sarà costantemente resa accessibile anche grazie al collegamento con le banche dati ISTAT e del Ministero delle Finanze (Catasto).».

10.177

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «*Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9*»;

b) Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "*fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente.*"

10.178

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, lettera a): aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il censimento non preclude la redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9".

10.179

NASTRI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il censimento non è propedeutico alla redazione del Piano comunale di cui all'articolo 11 né alla partecipazione ai bandi regionali di cui all'articolo 9».

10.180

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine:

«che verranno inserite sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana».

10.181

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche tenendo conto degli aspetti geo-ambientali in cui si inseriscono;".

10.182

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine le seguenti parole: «e al coinvolgimento di privati per piani particolareggiati».

10.183

GARAVINI

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo:

«Per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, gli interventi di cui al precedente periodo possono realizzarsi trascorsi cinque anni dall'inserimento dell'immobile all'interno della banca dati di cui all'articolo 10.».

10.184

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) all'aggiornamento e miglioramento in ambito urbano e periurbano del quadro conoscitivo delle criticità idrauliche e da frana.".

10.185

QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 2) dopo le parole: «I comuni sulla base», aggiungere le seguenti: «delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché della cartografia dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità Distrettuali di Bacino.».

10.186

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.».

10.187

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.188

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.189

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.190

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.191

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

10.192

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

10.193

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

10.194

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

10.195

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".

10.196

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.197

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

10.198

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.199

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.200

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

10.201

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.202

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo le parole "ISPRA" aggiungere le seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,».

10.203

NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: "comma 1, lettera i)" inserire le seguenti: "e fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«.

10.204

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti: "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente".

10.205

CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, PAPTHEU, GALLONE, GASPARRI, PAROLI

Al comma 2, dopo le parole "comma 1, lettera i)" aggiungere le seguenti parole "fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente«.

10.206

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "sono ammesse" inserire le seguenti: "di norma".

10.207

MARGIOTTA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatto salvo il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all'attività agricola nel rispetto di quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente».

10.208

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole "fatte salve le opere infrastrutturali e di pubblica utilità".

10.209

DE CARLO, NASTRI

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: « salvo che per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.».

10.210

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "o alle province autonome,".

10.211

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3 sopprimere le parole: "o alle province autonome,".

10.212

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 3, dopo le parole: "o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria," inserire le seguenti: "di crolli, anche parziali, che possono costituire minaccia per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza stradale, o, comunque,".

10.213

NASTRI, CIRIANI

Al comma 3, dopo le parole "di arrecare danno" e prima delle parole "al paesaggio" aggiungere "strutturale, estetico e commerciale, o pericolo alle persone".

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione della ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria. Il Comune richiede ai proprietari, con successiva ingiunzione di pagamento, il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla comunicazione della ingiunzione di pagamento, il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà immobiliare oggetto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva". Contro entrambe le ingiunzioni è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

10.214

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.215

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

10.216

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.217

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

10.218

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

10.219

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

10.220

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

10.221

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

10.222

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".

10.223

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

10.224

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

10.225

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

10.226

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

10.227

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

10.228

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

10.229

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana».

10.230

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, le parole "in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente" sono sostituite con le seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana».

10.231

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3- *bis*. I Comuni possono ingiungere ai proprietari di provvedere, entro 90 giorni dalla ingiunzione stessa, al ripristino delle unità immobiliari di cui al comma 3. Qualora i proprietari non provvedano, i Comuni esercitano i poteri sostitutivi procedendo alla esecuzione dei lavori per rimuovere la situazione di pericolo, abbandono, degrado e incuria.

3- *ter*. Il Comune richiede ai proprietari il ristoro delle spese sostenute; qualora i proprietari non provvedano entro 30 giorni dalla richiesta il Comune è autorizzato a iscrivere ipoteca sulla proprietà immobiliare og-

getto di ingiunzione, con la facoltà di avviare immediatamente la procedura immobiliare esecutiva.".

10.0.1

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare."».

10.0.2

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPANHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10- bis (Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: «Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico»;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa»;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: «Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare».

10.0.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".».

10.0.4

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«10- bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente: »Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali

e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico»;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente: »Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente: »Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare«.

10.0.5

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. In seguito alle disposizioni introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti do-

mestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.«;

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

»649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.«;

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.».

Tit.10

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Al capo IV Sostituire il Titolo con il seguente: «Piani di rigenerazione urbana e territoriale e strumenti di intervento».

Art. 11.

11.1

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1,

lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente

non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

e) deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla ma-

nutrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitino di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione ur-

banistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

Conseguentemente,

gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

11.2

NASTRI

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)»

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi del precedente l'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più delibere di Consiglio comunale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

l. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

m. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

n. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

o. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o della diversa normativa regionale;

p. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del codice civile;

q. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. *d-ter*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e all'articolo 14, comma 16 lettera *f*), del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

r. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

s. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

t. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

u. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

v. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La convenzione è approvata con delibera della Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato, ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitino di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte

delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto, definisce il progetto degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.».

Conseguentemente,
gli articoli 12, 13, 14 e 21 sono abrogati.

11.3

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire gli articoli 11, 12, 14 e 21 con il seguente:

"Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e) deroga agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa dif-

fida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale."

11.4

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo

ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano parteci-

pato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.5

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

- riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;
- diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai

fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.6

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urba-

nistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzo temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60

giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel

Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.7

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di

ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della Legge 241/1990.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana,

aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

12. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.8

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nel-

l'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione; scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.9

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nel-

l'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione; scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.

11. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordinari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.10

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nel-

l'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione; scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

10. Il Piano di rigenerazione urbana, sulla base dell'accordo fra comune e soggetto proponente, al fine di consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario di ogni progetto definisce il progetto urbano degli interventi da attuare e la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti di cui al comma 5 compresi gli incrementi volumetrici o di superficie anche superiori a quelli previsti dalla lettera a) del medesimo comma 5, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento, compresa la quota da destinare all'edilizia residenziale sociale.»

Consequentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.11

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contami-

nati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzo temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci

funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel Piano di rigenerazione urbana, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di intervento. Previa diffida ai proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio e decorso infruttuosamente il termine assegnato per aderire, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

10. I comuni che entro il termine di cui al comma 1 individuano gli ambiti urbani oggetto di rigenerazione, beneficiano di risorse a compensazione delle riduzioni o delle esenzioni dei contributi di costruzione ordi-

nari e straordinari nonché di ulteriori premialità finanziarie previste a livello regionale.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.12

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che preve-

dono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla com-

pleta esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da

parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

9. Nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate comunque denominate dalla normativa regionale o dalla strumentazione urbanistica comunale sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, Piani di rigenerazione urbana, aventi valore di piani urbanistici di livello attuativo, costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, a riqualificare il contesto urbano. La proposta di intervento dei soggetti privati è subordinata alla preventiva approvazione, anche in variante allo strumento urbanistico generale, da parte del Comune che si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione del Piano, fatti salvi i termini di maggior riduzione previsti a livello regionale. In alternativa è sempre ammesso il ricorso all'accordo di programma. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi utilità anche agli effetti del Dpr 327/2001. Il Piano può essere attuato anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni sub-ambito nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.13

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente capo. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana

riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e prevedono l'inserimento di nuove funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde all'interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.

2. Gli interventi edilizi realizzati all'interno del perimetro del territorio urbanizzato beneficiano dei seguenti incentivi urbanistici:

a) il contributo straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non trova applicazione all'interno del territorio urbanizzato, relativamente alle previsioni del piano urbanistico comunale che, al fine di privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, prevedano la variazione dei parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti di pianificazione previgenti o il mutamento delle destinazioni d'uso precedentemente ammesse, nonché nel caso di rilascio di permessi di costruire in deroga alle previsioni generali di piano. È fatta salva la facoltà per i Comuni di assoggettare a contributo straordinario le strutture di vendita e gli insediamenti commerciali di rilievo sovracomunale, da realizzare all'interno del territorio urbanizzato. Il contributo straordinario trova al contrario applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato nonché per gli interventi che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35 per cento per cento. I Comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso, in particolare per interventi di addensamento o sostituzione urbana che richiedano la bonifica dei suoli inquinati o la rimozione dell'amianto e di altri materiali pericolosi per la salute o quote significative di desigillazione. I mutamenti della destinazione d'uso senza opere, previsti nell'ambito di interventi di riuso e rigenerazione urbana, sono gratuiti qualora comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale non avente maggior carico urbanistico e nel caso di passaggio, all'interno della medesima categoria funzionale, ad un uso non avente maggior carico urbanistico;

c) il piano urbanistico comunale può prevedere che, in sede di accordo operativo e di piano attuativo di iniziativa pubblica, siano ricono-

sciuti agli interventi di addensamento o sostituzione urbana diritti edificatori e altre premialità aggiuntive, previa verifica di sostenibilità del relativo carico urbanistico;

d) per gli interventi diretti di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica il piano urbanistico comunale può altresì prevedere il riconoscimento, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, di diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell'ambito di un protocollo di certificazione energetico-ambientale e al grado di miglioramento dell'efficienza energetica, della sicurezza antisismica e della sostenibilità dell'edificio rispetto alla sua condizione originaria;

e) allo scopo di favorire l'attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica possono riconoscere ulteriori quote edificatorie, a compensazione dell'impegno assunto dal privato di realizzare, nell'ambito dell'intervento di riuso e di rigenerazione urbana, una quota di alloggi di edilizia residenziale sociale ovvero opere pubbliche aventi finalità sociale;

f) il piano urbanistico comunale può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; la realizzazione e gestione di aree ecologicamente attrezzate; l'osservanza dei criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e altri interventi residenziali innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli.

3. il piano urbanistico comunale può disciplinare il trasferimento e la contestuale ricollocazione delle quantità edificatorie di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), da attuarsi esclusivamente tramite accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica e su aree collocate nel territorio urbanizzato per le quali il piano urbanistico comunale ammetta tale possibilità.

4. I medesimi diritti edificatori di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) possono essere riconosciuti dal piano urbanistico comunale, previo assenso dei proprietari degli immobili, direttamente agli operatori economici che attuino gli interventi, previa stipula di apposita convenzione trascritta ai sensi dell'articolo 2643, comma primo, numero 2-bis, del codice civile, con la quale gli stessi, a pena di decadenza, si impegnino ad utilizzare i diritti edificatori acquisiti entro il termine perentorio stabilito dalla convenzione, comunque non superiore ai tre anni successivi alla conclusione degli interventi di rigenerazione, con la presentazione di accordi operativi su aree per le quali il piano urbanistico comunale ammetta il trasferimento di cubature.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e ai commi 3 e 4 del presente articolo non trovano applicazione per gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi

che prevedano l'edificazione delle aree permeabili collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Tali interventi sono subordinati al pagamento del contributo straordinario e del contributo di costruzione, secondo la disciplina ordinaria, e possono beneficiare di quote aggiuntive di diritti edificatori solo nei casi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo, per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale sociale ovvero di opere pubbliche aventi finalità sociale.

6. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, della presente legge. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l'ipotesi della fedele ricostruzione.

7. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana previsti dal piano urbanistico comunale in conformità alla presente legge.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.14

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge e nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), i comuni o le loro forme associative, con una o più Delibere di Consiglio comunale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi di rigenerazione urbana per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e definiscono gli interventi ammissibili secondo le misure incentivanti e le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, gruppi di edifici, isolati o aree comprendenti più isolati. Sono comunque fatti salvi gli ambiti urbani di rigenerazione comunque denominati già individuati dai comuni all'interno della strumentazione urbanistica generale ovvero in attuazione della normativa regionale. Restano comunque ferme, in attesa o in assenza dell'individuazione degli ambiti urbani di cui al presente comma, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative regionali applicabili.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana, all'interno degli ambiti di cui al comma 1, si attuano attraverso gli interventi come definiti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica nonché, qualora funzionale alla rigenerazione urbana, nuova costruzione, con l'applicazione delle misure incentivanti e di semplificazione procedurale indicate dal presente articolo. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi decreto legislativo 42/2004, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti previa autorizzazione dell'ente preposto alla tutela.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria. Gli interventi che prevedono la demolizione dell'edificio originario sono subordinati alla verifica dello stato legittimo unicamente del volume o della superficie, ai fini del calcolo della nuova edificazione ammissibile.

4. Fatto salvo il potere delle Regioni di individuare ulteriori esclusioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree.

5. Gli interventi di rigenerazione urbana, come indicati ai commi 1 e 2, beneficiano delle seguenti misure incentivanti:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore a 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nel-

l'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione; scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

6. La proposta di intervento che interessa gruppi di edifici o isolati è subordinata all'acquisizione del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr 380/2001. La convenzione è approvata con delibera di Giunta comunale e può prevedere l'attuazione per stralci funzionali, compreso il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l'esecuzione delle urbanizzazioni e la prestazione delle relative garanzie.

7. La proposta di intervento di intervento che interessa singoli edifici è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di presentare domanda di permesso di costruire.

8. Per gli interventi disciplinati dai commi 6 e 7, si applica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della Legge 241/1990 con le seguenti modifiche:

a) l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto nella lettera a), ultimo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, compresi quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.»

Conseguentemente sopprimere gli articoli 12, 14 e 21.

11.15

NASTRI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1. *Il comma 1 è soppresso.*

2. *Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo*, le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1," sono soppresse.

b) *al primo periodo*, dopo le parole "enti locali interessati" sono inserite le seguenti: «previo accordo» nelle forme previste dal TUEL

c) *al primo periodo*, Le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti," sono soppresse nonché le parole: "assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica"

d) *alla lettera c)* le parole "l'obbligo" sono sostituite con le seguenti: "la previsione"

3. *Al comma 3 al primo periodo le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi" e l'ultimo periodo è soppresso*

4. *Al comma 4, al primo periodo le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "quarantotto mesi"*

4. *Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."*

11.16

GALLONE, CALIGIURI, GASPARRI, PAROLI, PAPTATHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: "A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1,";*

2) *al primo periodo, dopo le parole "enti locali interessati" inserire le seguenti: «previo accordo nelle forme previste dal Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276;*

3) *al secondo periodo, sopprimere le parole "di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti,";*

4) sostituire la lettera c) con la seguente: »c) la previsione di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana«;

c) al comma 3 al primo periodo sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti "trentasei mesi" e sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 4, al primo periodo sostituire le parole "dodici mesi" con le seguenti "quarantotto mesi";

e) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "5. L'adeguamento di cui al comma precedente costituisce adempimento ai sensi del comma 2 del presente articolo."

11.17

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.»;

b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «la sostituzione» inserire le seguenti: «la densificazione»;

c) sopprimere il comma 3.

11.18

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

11.19

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.20

NASTRI

Al comma 1 sostituire le parole: «Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano» con le seguenti: «Ai sensi della presente legge, i comuni, individuano».

11.21

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, sostituire le parole: "Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b)," con le seguenti: "Ai sensi della presente legge, i comuni".

11.22

NASTRI

Al comma 1, dopo la parola: "individuano" inserire le seguenti: ", previo bando pubblico,".

11.23

MARGIOTTA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previo bando pubblico,».

11.24

CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU

Al comma 1, dopo le parole "individuano" aggiungere le seguenti parole "previo bando pubblico".

11.25

GINETTI, GARAVINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «interventi di riuso», inserire le seguenti: «, abbattimento».

11.26

NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «nell'ambito delle zone urbanizzate, intendendo come tali quelle già trasformate in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché nelle porzioni di territorio individuate come trasformabili dagli strumenti urbanistici e nelle aree per gli standard urbanistici ancora non realizzati. Si considerano porzioni di territorio urbanizzate quelle aree classificate dalla Carta dell'uso del suolo come insediamento residenziale, produttivo, nonché le zone estrattive, i cantieri, le discariche e le aree verdi urbanizzate.».

11.27

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi"

pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.28

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.29

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.30

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.31

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.32

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.33

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.34

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.35

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.36

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.37

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.38

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.39

ARRIGONI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.40

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.41

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.42

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.43

ARRIGONI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.44

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.45

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.46

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

11.47

ARRIGONI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

11.48

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.49

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.50

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.51

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.52

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.53

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 30 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Consequentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le

città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.54

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.55

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.56

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

b) *al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.57

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) *al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.58

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;*

b) *al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:*

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Consequentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.59

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Consequentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.60

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Consequentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.61

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.62

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.63

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.64

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.65

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.66

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.67

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

11.68

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

11.69

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

11.70

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.71

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.72

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.73

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni due anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati».

11.74

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 3 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 3 anni e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati».

11.75

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 24 mesi, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 36 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati».

11.76

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "Tale individuazione è aggiornata ogni 2 anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il Piano è aggiornato ogni 24 mesi e viene pubblicato sui siti internet istituzionali dei comuni interessati».

11.77

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.78

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.79

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.80

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.81

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.82

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

11.83

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

11.84

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.85

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".

11.86

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.87

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.88

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.89

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.90

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

11.91

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.92

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e, quindi, condivisa con ISPRA e ISTAT».

11.93

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, le parole "ogni due anni, pubblicata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti:

«utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana e condivisa con ISTAT».

11.94

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.95

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di

rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

11.96

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

11.97

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.98

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di

rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.99

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.100

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.101

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

11.102

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.103

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici"

11.104

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici"

11.105

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.106

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.107

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

11.108

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di

rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.109

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.110

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

11.111

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

11.112

NASTRI, CIRIANI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

11.113

NASTRI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "dei residenti" aggiungere le seguenti: ", degli operatori economici locali e delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale".

11.114

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune direttamente o, all'intento dei territori delle Città metropolitane, con le modalità di cui all'articolo 11-bis, uno degli enti locali interessati procede alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3.».

11.115

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: "il comune o uno degli enti locali interessati" inserire le seguenti: "o l'insieme degli enti locali interessati per gli interventi di rigenerazione urbana che riguardano aree urbanizzate ricadenti su più enti locali, come previsto dal precedente comma 1,.

11.116

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo 3" inserire le seguenti parole:

"Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano, facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

11.117

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il primo periodo inserire il seguente* «Il Piano comunale di rigenerazione urbana qualora non possa essere redatto dall'amministrazione comunale interessata, potrà essere affidato facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.».

2) *al secondo periodo, dopo le parole* «bilancio energetico e idrico», *inserire le seguenti* «di messa in sicurezza sismica».

11.118

DE PETRIS

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente «Qualora non possa essere redatto dai propri uffici l'amministrazione comunale interessata, potrà affidare l'incarico per la redazione del Piano facendo ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii".

11.119

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Per agevolare» *fino alle seguenti:* «all'ISTAT» *e le parole da* «, per la definizione» *fino alla fine del comma.*

11.120

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.121

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.122

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.123

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.124

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.125

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.126

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertifi-

cazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.127

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

11.128

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.129

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertifi-

cazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.130

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.131

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.132

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.133

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

11.134

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.135

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.136

NASTRI, CIRIANI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertifi-

cazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,".

11.137

NASTRI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," inserire le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,".

11.138

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,".

11.139

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "rivitalizzazione sociale ed economica," aggiungere le seguenti: "di contrasto alla desertificazione commerciale nei centri urbani e di promozione dell'economia di prossimità,".

11.140

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "e di permeabilità dei suoli," inserire le seguenti: "di riduzione del rischio idrogeologico,".

11.141

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «bilancio energetico e idrico», inserire le seguenti «di messa in sicurezza sismica».

11.142

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.143

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.144

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le

seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

11.145

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.146

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.147

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.148

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.149

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

11.150

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.151

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.152

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.153

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

11.154

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.155

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

11.156

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.157

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.158

QUARTO, L'ABBATE, PAVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.159

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.160

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.161

NASTRI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" inserire le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.162

NASTRI, CIRIANI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere" aggiungere le seguenti: ", con incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi,".

11.163

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.164

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.165

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.166

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

11.167

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.168

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

11.169

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle per-

sone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.170

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici.".

11.171

SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

11.172

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle per-

sone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.173

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.174

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.175

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.176

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

11.177

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.178

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.179

NASTRI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle per-

sone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.180

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.181

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.182

L'ABBATE, QUARTO, PAVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.183

NASTRI, CIRIANI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ", di percorsi pedonali e ciclabili" aggiungere le seguenti: ", di accessibilità e mobilità delle persone diversamente abili, anche in coordinamento con le misure contenute nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA),".

11.184

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, alinea, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica, l'implementazione di infrastrutture digitali".

11.185

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

11.186

DE PETRIS

Al comma 2, alla lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le seguenti: "la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".

11.187

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 11, comma 2, lettera c) dopo le parole "ristrutturazione" inserire le parole:

"la messa in sicurezza statica, antisismica ed energetica degli edifici".

11.188

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

11.189

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.190

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione," inserire le seguenti: "la densificazione,".

11.191

NASTRI

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «la sostituzione,» inserire le seguenti: « la densificazione,».

11.192

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152/06 dopo le parole »Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)« aggiungere, in fine, il seguente periodo: »e i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti considerati simili per natura e composizione a quelli domestici indicati nell'allegato L-quarter prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, sono considerati rifiuti urbani solo per fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per l'applicazione delle relative norme di calcolo, in conformità all'articolo 183 comma 1 lettera b-quinquies) del decreto legislativo 152/2006.«.

11.193

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 238 del D.lgs 152/06 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "*Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso abitati, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa*" sono aggiunte le seguenti: "*solo se tali rifiuti sono conferiti al servizio pubblico di raccolta.*"

b) al comma 10 dopo le parole "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione*" sono aggiunte le seguenti: "*della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali*"

c) al comma 10 sopprimere le seguenti parole:

".le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."

11.194

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sopprimere i commi 3 e 4.

11.195

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

11.196

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.197

NASTRI

*Sopprimere il comma 3.***11.198**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

*Sopprimere il comma 3.***11.199**

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli interventi edilizi contenuti nei Piani di Rigenerazione Urbana devono essere realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici o ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono consentiti nel rispetto del Piano

Territoriale Paesistico, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31. I programmi di rigenerazione urbana possono essere attuati nell'ambito del Piano di Recupero Urbano previsto dalla legge 5 agosto 1978 ,n° 457 .»

b) sopprimere il comma 4.

11.200

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine fissato dall'intesa di cui all'articolo 143, comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'art 143 decreto legislativo n. 42 del 2004 il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.»

11.201

PAPATHEU, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 3, sostituire le parole "nel termine di sei mesi "con le seguenti parole: "nel termine fissato dall'intesa di cui all'art. 143 c. 2 del D.lgs 42/2004, le regioni provvedono all'approvazione dei Piani Paesaggistici, decorso inutilmente il termine, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alla lettere b,c,d, del c.1 dell'art 143 D.lgs 42/04, è approvato in via sostitutiva con Decreto del Ministero";.

11.202

NASTRI

Al comma 3, sostituire le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004,».

11.203

PAPATHEU, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti "entro il termine fissato dall'art. 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004«.

11.204

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.205

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi

pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.206

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.207

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.208

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

11.209

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

11.210

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

11.211

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.212

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.213

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.214

ARRIGONI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

11.215

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

11.216

ARRIGONI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

11.217

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

11.218

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.219

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.220

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.221

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.222

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «22 mesi»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.223

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

11.224

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.225

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.226

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.227

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.228

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.229

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
- b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.230

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.231

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.232

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

11.233

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.***11.234**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»

*Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".***11.235**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»

b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.236

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»
 - b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi».
-

11.237

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «10 mesi»
 - b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «20 mesi».
-

11.238

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

All'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»
 - b) al comma 4, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi».
-

11.239

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 11, comma 3, le parole "dal codice medesimo" sono così sostituite:

"all'articolo 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

11.240

DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole "dal codice medesimo" con le seguenti: "all'art.143 c. 2 del D. lgs. 42/2004".

11.241

NASTRI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione".

11.242

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I comuni singoli o associati provvedono all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dei Piani Paesaggistici non oltre due anni dalla loro approvazione".

11.243

MARGIOTTA

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dall'approvazione dei PPR» e sostituire le parole: «nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente» con le seguenti: « nonché tramite l'attuazione dei Piani di rigenerazione urbana».

11.244

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunalmente caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.245

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunalmente caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

11.246

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunalmente caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.247

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

11.248

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

11.249

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

11.250

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

11.251

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

11.252

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".

11.253

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

11.254

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

11.255

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

11.256

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

11.257

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

11.258

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

11.259

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

11.260

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole:

«Si riterranno validi gli adeguamenti ai piani comunali ed intercomunali caricati sulla piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana.»

11.261

DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis I comuni con le stesse modalità di redazione del piano comunale di rigenerazione urbana possono definire al di fuori del piano delle priorità del riuso e della rigenerazione urbana, seguendo obiettivi e finalità della legge concordando dei piani particolareggiati con soggetti privati.

11.0.1

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Articolo 11-bis (Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

11.0.2

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali; diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;;

commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;
scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

11.0.3

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Co-

muni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

11.0.4

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 62 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di

interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

11.0.5

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 260 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'in-

dividuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

11.0.6

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.».

11.0.7

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. *Fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incen-*

tivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conforma-

zione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.».

11.0.8

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 175 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite normative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a. riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli con-

taminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve la previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b. diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c. ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d. utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e. deroghe agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f. non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g. commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h. riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i. commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j. ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k. scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.».

Art. 12.

12.1

PAPATHEU, GASPARRI, PAROLI, GALLONE, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1 sostituire il comma con il seguente: "1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42«.

12.2

DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo la parola «urbana» aggiungere le seguenti parole: «e dei piani particolareggiati».

12.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.4

DE CARLO, NASTRI

Al comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «soggetti interessati» aggiungere: « e che individui gli incentivi di cui all'art.1 comma j).

12.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 3.

12.6

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere le lettere b), c) d) e f) del comma 3.

12.7

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) adeguati spazi liberi o strutture coperte con funzione di protezione civile coerentemente con le previsioni e le esigenze dettate dalla pianificazione comunale d'emergenza;"

12.8

GASPARRI, CALIGIURI, GALLONE, PAROLI, PAPTATHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole "realizzazione o di individuazione," inserire le seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"

b) al comma 5, sopprimere le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni";

c) sopprimere il comma 6.

12.9

NASTRI

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- *Al comma 3, alla lettera b), dopo le parole "realizzazione o di individuazione," sono inserite le seguenti parole: "indicando la quota eventualmente a carico dei comuni"*

- *Al comma 5, le parole "e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni", sono soppresse.*

- *Il comma 6 è soppresso.*

In alternativa

Al comma 6 sono anteposte le seguenti parole: "Decorsi 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,".

12.10

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,".

12.11

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.12

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

12.13

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

12.14

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

12.15

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

12.16

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

12.17

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

12.18

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente: all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

12.19

NASTRI, CIRIANI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.20

SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

12.21

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.22

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.23

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

12.24

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.25

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

12.26

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

12.27

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,"

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

12.28

NASTRI, CIRIANI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,".

12.29

NASTRI

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" inserire le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,".

12.30

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: "altre zone urbane" aggiungere le seguenti: ", nonché fenomeni di cessazione delle attività economiche di prossimità esistenti,".

12.31

NASTRI

Al comma 3, alle lettere d) ed f), sostituire le parole: «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli estremi eventi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

12.32

GARAVINI, GINETTI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera d) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici»;

- alla lettera f) sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti: «degli eventi estremi pluviometrici e connessi dissesti idrogeologici».

12.33

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".

12.34

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi atmosferici estremi".

12.35

QUARTO, L'ABBATE, PAVANELLI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole «delle cosiddette bombe d'acqua» con le seguenti «degli eventi meteorologici estremi»;

12.36

GASPARRI, PAROLI, GALLONE, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN, DAL MAS

Apportare le seguenti modifiche:

- a. al comma 3, sopprimere la lett e);
 - b. al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive".
-

12.37

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- a. al comma 3, sopprimere la lettera e);
 - b. al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ", salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive".
-

12.38

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

12.39

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "privilegiandone il massimo riutilizzo".

12.40

QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 3), sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la previsione di interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione degli eventi meteorologici estremi, nonché l'utilizzo dell'energia geotermica a bassa entalpia.».

12.41

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare.".

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20.".

all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

12.42

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO

Al comma 3, "capoverso lettera b),"dopo la lettera f), inserire le seguenti:

" f-bis) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate alla piantumazione di alberi a chioma larga nei pressi degli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana anche per attenuare i fenomeni delle isole di calore e degli eventi metereologici estremi;

f-ter) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la conseguente diminuzione di emissioni di gas ad effetto serra;

f-quater) la previsione di realizzare e/o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di impianti con pannelli solari sui tetti degli edifici per la produzione di acqua calda e il conseguente risparmio di energia elettrica;

f-quinquies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana per la realizzazione di pareti e tetti verdi ai fini di ottenere la classe energetica più efficiente;

f-sexies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana al fine di renderli quanto più possibile in grado di resistere ai fenomeni sismici;

f-septies) la previsione di realizzare e/ o individuare quelle azioni finalizzate all'installazione di rastrelliere coperte preferibilmente con pannelli fotovoltaici per alimentare biciclette elettriche a pedalata assistita o muscolari;

f-octies) la previsione di opere ingegnerizzate per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche per le persone diversamente abili.».

12.43

MORONESE

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) la previsione di interventi di riforestazione urbana e miglioramento della permeabilità dei suoli nel tessuto urbano tramite il principio

del riuso e della invarianza idraulica nonché di progetti e azioni volti all'incremento e alla tutela della biodiversità in ambito urbano.

12.44

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.45

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente,

-all'art. 13 comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

-all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.46

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattiva dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici"

12.47

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattiva dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

12.48

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente

all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

12.49

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattività dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.50

NASTRI

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: "f-bis) la previsione dell'inserimento di opere d'arte, fruibili al pubblico, nelle architetture e negli spazi aperti, anche attraverso attività culturali e creative di natura multidisciplinare."

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al fine di favorire l'abbellimento e l'attrattiva dei centri urbani, nonché la qualificazione degli spazi aperti, i comuni possono sostenere le previsioni di cui alla lettera f-bis) del comma 3, dell'articolo 12 della presente legge, attraverso la riduzione del contributo di costruzione di cui al successivo comma 9, nonché attraverso la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, anche secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 20."

12.51

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi pluviometrici estremi (cosiddette 'bombe d'acqua') e connessi dissesti idrogeologici".

12.52

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera f) sostituire la parola: "ingegnerizzate" con le seguenti: "tecnologiche e di interventi strutturali e non strutturali".

12.53

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "delle cosiddette bombe d'acqua" con le seguenti: "degli eventi piovosi estremi".

12.54

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4, alinea premettere le seguenti parole: "Salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive".

12.55

NASTRI

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non sia intervenuta l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria con le modalità previste dalle specifiche leggi regionali».

12.56

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: "in aree soggette a vincoli" inserire la seguente: "urbanistici".

12.57

NASTRI

Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree».

12.58

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 12, comma 4, la lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le parole:

"e 25".

12.59

DE PETRIS

Al comma 4, alla lettera c) dopo le parole "di cui all'articolo 12" inserire le seguenti: "e 25".

12.60

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo che gli interventi previsti non prevedano l'eliminazione delle opere abusive".

12.61

GINETTI, GARAVINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano agli immobili acquisiti dal comune e dichiarati di interesse pubblico dal Consiglio ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.».

12.62

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Piano di Rigenerazione Urbana è assimilato al Piano Particolareggiato di cui all'articolo 13 della L.1150 /42, la cui approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, segue le procedure e le modalità previste dalla legislazione regionale in materia, ove si tratti di interventi in variante allo strumento urbanistico comunale ovvero in conformità allo stesso. L'approvazione del Piano di Rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso contenuti ai sensi del D.P.R. n° 327 /01, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 /01 in materia edilizia con riferimento agli interventi previsti all'articolo 3 , comma 1 .lettere a) b),c) ,d).».

12.63

DE CARLO, NASTRI

Al comma 5, sostituire le parole: «è adottato» con le seguenti: «e i piani particolareggiati sono adottati ».

12.64

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:
«, utilizzando la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,
».

12.65

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:
«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana,
».

12.66

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:
«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, ».

12.67

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:
«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi"

pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.68

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.69

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.70

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, cosiddette "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

12.71

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

12.72

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

12.73

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

12.74

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

12.75

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

12.76

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

12.77

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

12.78

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

12.79

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

12.80

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

12.81

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

12.82

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

12.83

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

12.84

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

12.85

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.86

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

12.87

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

12.88

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

12.89

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

12.90

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

12.91

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

12.92

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

12.93

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.94

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

12.95

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

12.96

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, dopo le parole "albo pretorio" aggiungere le seguenti:

«, attraverso la piattaforma nazionale per la riqualificazione urbana, »

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

12.97

DE CARLO, NASTRI

Al comma 6, dopo le parole «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «e dei piani particolareggiati».

12.0.1

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorso i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana."

12.0.2

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis (Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorsi i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

12.0.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo l'art. 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriori misure di incentivazione per la rigenerazione di immobili)

1. Le disposizioni in tema di incentivi e agevolazioni previsti dalla presente legge o dalle norme regionali in materia di rigenerazione urbana dettate in attuazione della legge stessa o comunque ad essa conformi si

applicano anche alle aree ed agli edifici previsti dagli strumenti urbanistici quali ambiti oggetto di rigenerazione, nonché agli immobili di cui ai commi seguenti.

2. I comuni, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano le aree ed i complessi edilizi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: degrado urbanistico-edilizio, degrado socio-economico e degrado ambientale

3. A tale individuazione provvede il Consiglio Comunale con cadenza annuale entro il termine del 30 giugno di ogni anno. I Comuni danno comunicazione dell'avvio del procedimento con pubblicazione di avviso sul sito comunale. La deliberazione del Consiglio Comunale è notificata ai proprietari catastali degli immobili individuati.

4. Decorso i termini per l'adozione della deliberazione di cui al comma 3, i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono presentare istanza al Comune per il loro riconoscimento ai sensi dello stesso comma 2, accompagnata da idonea documentazione e perizia asseverata, che dimostrino, oltre alla cessazione dell'attività, anche uno o più degli aspetti sopra elencati. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'istanza entro il termine di 90 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, nella delibera di cui ai commi 2 e 3, può individuare le deroghe necessarie al fine di rendere attuabili gli interventi di rigenerazione urbana degli immobili di cui ai presenti commi con riguardo: alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento e dotazioni di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme sui requisiti igienico-sanitari e nel rispetto delle previsioni comunali sul consumo di suolo.

6. Gli interventi di cui ai presenti commi riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 sono avviati previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dello stesso d.lgs. 42/2004.

7. Le disposizioni dei presenti commi non si applicano in ogni caso:

a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

8. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la segnalazione certificata di inizio attività con atto d'obbligo, o l'istanza di istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi, devono essere presentati entro il termine perentorio di tre anni dalla notifica di cui al comma 3. Nel caso di piani attuativi e di

istanze di istruttoria preliminare, i successivi titoli edilizi devono essere presentati entro il termine perentorio di nove mesi dalla approvazione del piano attuativo o dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria preliminare.

9. Entro il termine di cui al comma 8, il proprietario o altro soggetto avente titolo può demolire l'immobile individuato dal Comune con la delibera di cui al comma 2 e avviare il procedimento di bonifica dell'area, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La demolizione determina il diritto a un quantitativo di diritti edificatori pari alla superficie lorda dell'edificio demolito a condizione che il sito sia messo in sicurezza definitiva, qualora siano presenti fenomeni di inquinamento. La normativa regionale di cui al comma 2 può prevedere che i diritti edificatori siano incrementati qualora il sito venga bonificato dal proprietario non responsabile dell'inquinamento e qualora sia previsto dalla deliberazione di cui ai commi 2 e 3. Il predetto incremento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione di fine lavori e dal certificato di avvenuta bonifica, ove prescritto.

10. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del presente articolo, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.

Art. 13.

13.1

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

13.2

PAROLI, GALLONE, GASPARRI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN

Sopprimere l'articolo.

13.3

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

*Sopprimere l'articolo.***13.4**

MONTEVECCHI, VANIN, CASTALDI, DONNO, MAUTONE, PAVANELLI, PIARULLI, ROMANO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, QUARTO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) Al comma 1 premettere i seguenti commi:*

"01. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono dichiarati beni culturali d'insieme e soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al capo III della parte seconda del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

02. I centri storici e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi. Sono esclusi gli usi non compatibili ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione ai sensi degli articoli 20 e 170 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il piano di rigenerazione urbana e sociale comunale per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'acquisizione dell'intesa non determina l'esclusione delle autorizzazioni di tutela diretta e paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana e sociale attuativi del Piano, che restano comunque sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

c) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) la conservazione dei caratteri tipologici originari degli organismi";

d) al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:

»a) lo spazio pubblico e la sua qualità, anche in termini di benefici ecologici;

b) il recupero e il restauro edilizio ed il miglioramento delle prestazioni energetiche compatibili;

c) l'uso sociale dei luoghi;"

e) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) il recupero funzionale con eventuali necessari inserimenti tecnologici anche per attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse con la residenza;

c-ter) il mantenimento delle destinazioni residenziali;

c-quater) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

c-quinquies) il permanere della popolazione residente nel centro storico, con specifiche politiche pubbliche per definire locazioni a canoni agevolati sulla residenza.";

f) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

»3-bis. Il piano di rigenerazione urbana e sociale, per le parti che interessano il centro storico e gli agglomerati di valore storico, garantisce la conformità alla disciplina conservativa di cui al comma 02 del presente articolo, fatte salve assolute e comprovate esigenze di pubblico interesse su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È altresì fatta salva, nel piano di rigenerazione urbana e sociale, la previsione di interventi su eventuali componenti o singoli elementi ricompresi nell'insediamento storico ma successivi al 1939, nonché su quelli giacenti allo stato ruderale, per le cui fattispecie, in luogo della disciplina conservativa di cui al presente articolo, si ponga l'esigenza di ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso.";

g) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sopprimere la parola 'urbanizzate';

2) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui alla parte II, titolo I, capo I e parte III, titolo I, capo II, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali dimostrative della conformità ai contenuti del presente articolo;"

13.5

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro Storico è assimilato al Piano di Recupero previsto dall'articolo 27 della legge

n°457/78. Lo stesso è approvato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle Leggi Regionali. Gli interventi di recupero degli immobili ricompresi nel Piano di Rigenerazione Urbana del Centro Storico, necessitano dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04, salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017 n. 31.».

13.6

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di Rigenerazione Urbana Comunale del Centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune ai sensi dell'art 16 della legge urbanistica n. 1150/42.».

13.7

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti:

«e se del caso».

13.8

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio.».

13.9

GINETTI, GARAVINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;*
2. *Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di valorizzare, recuperare e tutelare:»;

b) alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».

3. al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».

4. al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti: «e valorizzazione».

5. al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica.».

13.10

GINETTI, GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole «approvato dal Comune» sostituire le parole «d'intesa con le» con le seguenti: «sentito il parere delle»;

13.11

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

13.12

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

All'articolo 13, comma 1, dalle parole "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole:

"dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione

paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

13.13

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole da "d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio" sino alla fine del periodo con le seguenti: "dopo avere acquisito il parere delle competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il rilascio della autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 136 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

13.14

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

13.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.16

NASTRI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

13.17

NASTRI

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

13.18

NASTRI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), e c).

13.19

NASTRI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi;».

13.20

GINETTI, GARAVINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire la parola «tutela:» con le seguenti: «ha l'obiettivo di tutelare, valorizzare e recuperare:»;

b) alla lettera c), dopo le parole «trama viaria» inserire le seguenti: «e muraria».

13.21

PAPATHEU, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti parole «i caratteri architettonici e spaziali di specificità culturale fisica e storica dei luoghi».

13.22

NASTRI

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «culturale e naturale».

13.23

NASTRI

Al comma 2, lettera a) sostituire le seguenti parole: «culturale e naturale» con la seguente: «nazionale».

13.24

NASTRI

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e naturale dei luoghi».

13.25

NASTRI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

13.26

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi

pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

13.27

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

13.28

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

13.29

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'iden-

tità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente: al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici."

13.30

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

"d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."

2) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "tessuto produttivo", inserire le seguenti: ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.31

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale."

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.32

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'iden-

tità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

13.33

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

13.34

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

13.35

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

13.36

SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

13.37

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo

le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

13.38

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

13.39

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

13.40

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'iden-

tità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

13.41

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

13.42

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

13.43

NASTRI, CIRIANI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.44

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) il ruolo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi quali servizi di prossimità e fattori strategici di sviluppo socio-economico, con particolare attenzione alle attività storiche che costituiscono testimonianza dell'identità collettiva locale." conseguentemente, al comma 3, alla lettera c), dopo le parole "tessuto produttivo", aggiungere le seguenti ", commerciale e dei pubblici esercizi".

13.45

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) l'integrazione nel contesto ambientale e fisico esistente."

13.46

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce l'uso sociale dei luoghi.».

13.47

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
 - b) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.».
-

13.48

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;».
-

13.49

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici;
 - c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.».
-

13.50

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;

c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.».

13.51

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
 - c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento.».
-

13.52

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti infrastrutturali;
 - c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.».
-

13.53

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
 - c) il recupero del tessuto compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.».
-

13.54

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso dei luoghi;
 - b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
 - c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.».
-

13.55

GINETTI, GARAVINI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole «dei luoghi» inserire le seguenti: «e l'accessibilità turistica».

13.56

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

13.57

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

13.58

NASTRI

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.».

13.59

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) la riduzione e la gestione dei rischi geologici".

13.60

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) Soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici".

13.61

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) soluzioni di risparmio energetico e installazioni di pannelli solari integrati negli edifici.».

13.62

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) la rivalorizzazione di immobili in stato di abbandono ed estremamente obsoleti al fine di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo".

13.63

DE PETRIS

Al comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti: "136 e 146".

13.64

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 13, comma 4, lettera a) dopo le parole "agli articoli 10 e 12" inserire le seguenti parole:

"136 e 146".

13.65

GINETTI, GARAVINI

al comma 4, lettera a), dopo le parole «della loro conservazione», inserire le seguenti:«e valorizzazione».

13.66

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 13, comma 4, lettera c) dopo le parole "attività produttive" inserire le seguenti parole:

", artigianali compatibili".

13.67

NASTRI

Al comma 4, lettera c) dopo la parola: «produttive» inserire la seguente: "artigianali".

13.68

CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU

Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive» aggiungere "artigianali".

13.69

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 4, lettera c) dopo la parola «produttive» inserire la seguente: "artigianali".

13.70

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 5.

13.71

MONTEVECCHI, VANIN, CASTALDI, DONNO, MAUTONE, PAVANELLI, PIARULLI, ROMANO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, QUARTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere:

a) una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato;

b) l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico statale, regionale e comunale dismesso;

c) l'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;

d) l'erogazione di contributi a favore del comune per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato."

b) sopprimere i commi 6, 7, e 8.

13.72

GINETTI, GARAVINI

al comma 5, dopo le parole «fenomeni di spopolamento», inserire le seguenti: «incrementandone l'attività turistica».

13.73

NASTRI

Al comma 5 sostituire le parole: «a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato» con le seguenti: «a canone calmierato».

13.74

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5 sostituire le parole: "concordato o da cedere in locazione a canone agevolato", con le seguenti: "calmierato".

13.75

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 5 sostituire la parola "concordato" con "calmierato".

Conseguentemente sono abrogate le parole "o da cedere in locazione a canone agevolato".

13.76

NASTRI

Sopprimere il comma 6.

13.77

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, dopo le parole: "legislazione regionale" sono inserite le seguenti: "e provinciale";*

b) *al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".*

13.78

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 6 dopo le parole: "legislazione regionale" aggiungere le parole: "e provinciale";.

13.79

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 7.

13.80

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 8 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

13.81

NASTRI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. La lettera c) dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è abrogata.».

Art. 14.**14.1**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere l'articolo.

14.2

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo.

14.3

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

14.4

NASTRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 14.***(Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica)*

1. Le previsioni del piano urbanistico comunale relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le trasformazioni soggette ad intervento diretto. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi prioritari da perseguire nell'attuazione delle previsioni del piano urbanistico comunale. A tale scopo il Comune può altresì fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo, da osservarsi nella predisposizione del progetto urbano di cui al comma 3, lettera a), per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-ar-

tistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali, ovvero per gli areali che richiedano il coordinamento di una pluralità di interventi.

2. Gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

3. Ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta contenente i seguenti elaborati, parti integranti e costitutive dell'accordo:

a) il progetto urbano, con il quale viene puntualmente rappresentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici correlati all'intervento che il privato si impegna a realizzare, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale;

b) la convenzione urbanistica, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

c) la relazione economico-finanziaria, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità. La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola.

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che propongono la stipula degli accordi operativi. L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

5. Fatta salva la corresponsione, secondo quanto previsto dalla presente legge, del contributo di costruzione comprensivo, ove previsto, del contributo straordinario, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni per la previsione urbanistica degli insediamenti e la loro attivazione.

6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia delle proposte di accordo operativo presentate è imme-

diatamente pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentire a chiunque di prenderne visione.

7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, il Comune verifica la conformità della proposta al piano urbanistico comunale e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Entro il medesimo termine, laddove non siano già state specificamente individuate le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici necessariamente correlati all'intervento, il Comune svolge una prima negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Il termine perentorio per l'esame delle proposte avanzate dai privati è raddoppiato nel caso di programmi di intervento particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine perentorio di cui al comma 7, il Comune si esprime sulla proposta e, qualora sia valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e sia raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, anche attraverso l'eventuale introduzione di modifiche concordate con gli interessati, procede al deposito della proposta di accordo presso la sede comunale, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune del relativo avviso di pubblicazione. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. La documentazione relativa alla proposta di accordo è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

9. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 8, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell'accordo, a norma dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate.

10. Il privato e il rappresentante legale del Comune o suo delegato stipulano l'accordo operativo nei dieci giorni successivi.

11. Copia integrale dell'accordo sottoscritto è pubblicata sul sito web dell'amministrazione comunale ed è depositata presso la sua sede per la libera consultazione del pubblico.

12. L'accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l'amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vi-

gente. Eventuali varianti possono essere autorizzate in fase attuativa con ordinari titoli edilizi.

13. La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste, previa comunicazione di un apposito avviso a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate in conformità all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14. L'amministrazione comunale può dotarsi di piani attuativi di iniziativa pubblica, in particolare per gli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico-artistico e testimoniale o che sono caratterizzati da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali.».

14.5

GALLONE, GASPARRI, CALIGIURI, PAROLI, PAPTATHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
- b) al comma 4, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo e alla lettera c) sopprimere le parole: "e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici";
- c) al comma 5, sopprimere le lettere b) e c);
- d) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

14.6

NASTRI

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) I commi 1 e 2 sono soppressi
- b) Il comma 3 è soppresso.
- c) Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - alla lettera a), il secondo periodo è soppresso.
 - alla lettera c) le parole: "dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici", sono soppresse.

d) Al comma 5, le lettere b) e c) sono soppresse.

e) I commi 6, 7 e 8 sono soppresi.

f) Il comma 9 è soppreso.

14.7

NASTRI

Sopprimere il comma 1.

14.8

NASTRI

Sopprimere il comma 2.

14.9

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sopprimere i commi 7 e 8.

14.10

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2 bis. Per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di riconversione dei siti industriali dismessi, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento."

14.11

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, dopo le parole: "ed efficienza energetica" inserire le seguenti: "o che risultano a rischio elevato o molto elevato nei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, o nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici ex decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

14.12

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 3 sopprimere le parole da: «che non rispondono» fino alla parola: «energetica».

14.13

DE PETRIS

Al comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le seguenti: "e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".

14.14

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole "efficienza energetica" inserire le parole:

"e la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree".

14.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero prevedano il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)".

14.16

NASTRI

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) *in caso di interventi diretti*, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. *In caso di interventi indiretti*, l'incremento massimo di cui al periodo precedente è stabilito mediante il piano di rigenerazione urbana;».

14.17

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)nel caso di interventi diretti, con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati. Nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;».

14.18

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;".

14.19

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

14.20

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 4, lettera a) premettere le parole: "Nel caso di interventi diretti," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di interventi indiretti, con incremento massimo da stabilire con il piano di rigenerazione urbana;".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

14.21

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: "del 20 per cento".

14.22

DE CARLO, NASTRI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole « 20 per cento della volumetria o della superficie esistente con le seguenti: »30 per cento della volumetria o della superficie esistente o di crediti edilizi, anche vendibili a soggetti terzi, da poter trasferire in zone già trasformabili per gli strumenti urbanistici locali esistenti.«.

14.23

NASTRI

Al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,» inserire le seguenti: «subordinati al permesso di costruire di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del citato testo unico,».

14.24

NASTRI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica» con le seguenti: «la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».

14.25

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica", con le seguenti: ""la realizzazione di edifici di classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)".

14.26

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da "la realizzazione" fino a "vulnerabilità sismica" con le seguenti: «la realizzazione di edifici di

classe energetica A1 (o superiori) e classi di rischio sismico B (o superiore)».

14.27

GARAVINI, GINETTI

Al comma 5, lettera a) dopo le parole «di classe energetica A» inserire le seguenti: «o superiore».

14.28

NASTRI

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «le opere infrastrutturali» inserire le seguenti: «,ad esclusione dei sottoservizi,».

14.29

GASPARRI, PAROLI, GALLONE, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN

Al comma 5, lettera b), dopo le parole «le opere infrastrutturali» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei sottoservizi».

14.30

NASTRI

Al comma 7. primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)».

14.31

NASTRI

Al comma 7. primo periodo, dopo le parole: "destinazioni d'uso degli edifici" inserire le seguenti: "e delle singole unità immobiliari".

14.32

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 14, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ad esclusione delle aree riguardanti parcheggi privati pertinenziali, nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso non comporti l'utilizzo del mezzo pubblico o interventi localizzati in prossimità di fermate del sistema di trasporto pubblico.».

14.33

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN, DAL MAS

Al comma 7 dopo la parola «1444/68» aggiungere le seguenti "o nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione«.

14.34

NASTRI

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «; nella impossibilità del reperimento delle aree le Regioni determinano la monetizzazione.».

14.35

NASTRI

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero la loro monetizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dai Comuni, nel caso di impossibilità del relativo reperimento.».

14.36

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b), dopo la parola: «direzionale,» aggiungere le seguenti: «turistico ricettivo,»;

b) al comma 9, dopo le parole: «è ridotto in misura» aggiungere le seguenti: «da un minimo del 40%».

14.37

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

14.38

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

14.39

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

14.40

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

14.41

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

14.42

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto di-

sposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo»,. .

14.43

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

14.44

SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

14.45

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.46

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.47

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

14.48

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

14.49

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

14.50

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

14.51

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

14.52

NASTRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente :

"8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana deve tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.53

NASTRI, CIRIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto disposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.54

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: "8-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 del presente articolo, il Piano comunale di rigenerazione urbana dovrà tenere conto di quanto di-

sposto in materia di insediamenti commerciali dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

14.55

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

14.56

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

14.57

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

14.58

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

14.59

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate at-

traverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

14.60

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

14.61

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

14.62

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

14.63

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici"

14.64

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate at-

traverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

14.65

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

14.66

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

14.67

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valoriz-

zazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

14.68

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

14.69

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

14.70

NASTRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.71

NASTRI, CIRIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.72

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito urbano, le azioni di valorizzazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo e di incremento di tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico, compreso il bosco verticale e i tetti verdi, sono promosse e incentivate attraverso le risorse del fondo per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5."

14.73

DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9bis. Sempre al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici gli interventi di demolizione totale e smaltimento dei residui e dei rifiuti degli interventi di demolizione, sono pareggiati al 100% dal soggetto pubblico nelle modalità di finanziamento o premialità di cui all'art.1 comma j) della presente legge; i costi medi relativi a tali interventi devono essere pari al 90% della media dei costi medi previsti dalle pubblicazioni annuali dei prezzi delle associazioni di categoria del mercato di riferimento o delle pubblicazioni degli elenchi prezzi degli Enti locali.

14.74

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9- bis. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, deve tener conto dell'indicatore »carbon footprint« utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione.

14.0.1

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 14-bis

(Disciplina degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi, abbandonati o degradati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle aree, ai complessi edilizi e agli immobili come caratterizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), anche ubicati al di fuori degli ambiti di rigenerazione come individuati dai Comuni, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, le Regioni approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite nor-

mative per incentivare interventi in via diretta, anche con demolizione e ricostruzione, su tali aree, complessi o immobili che prevedano:

a) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, realizzazione di servizi sociali, abbattimento barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale, paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti, bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, svolgimento della procedura del concorso di progettazione, fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali;

b) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

c) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici generali, fatta salva l'individuazione da parte del Comune delle destinazioni ritenute incompatibili per motivi di prevenzione della salute pubblica, sicurezza e tutela dal rischio idrogeologico;

d) utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 23-*quater* del Dpr 380/2001 o della diversa normativa regionale;

e) deroga agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

f) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-*ter*) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78;

g) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

h) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

i) commisurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

j) ulteriori modalità di adempimento degli obblighi derivanti dal DM 1444/1968, quali, in alternativa alla cessione delle aree, il riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conforma-

zione delle aree, nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione del comune talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione;

k) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente dei suoli.

2. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta al vincolo.

3. Sono comunque fatte salve le normative regionali che disciplinano interventi in via diretta, anche per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

14.0.2

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente

«Articolo 14bis. (Smart office)

1. Al fine di prevenire il degrado degli immobili turistico ricettivi e di agevolarne la riqualificazione, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.».

Tit. 14

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Al Capo V sostituire il titolo con il seguente: «Attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale».

Art. 15.**15.1**

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

15.2

GASPARRI, CALIGIURI, GALLONE, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo.

15.3

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.».

15.4

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.».

15.5

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.».

15.6

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.7

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.8

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTUEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.».

15.9

PAROLI, GALLONE, GASPARRI, PAPANEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno per le sue competenze, le forme e i modi della informazione, della partecipazione e del confronto pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.10

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico".

15.11

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.»

15.12

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i

modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani e la piena condivisione dei progetti.».

15.13

NASTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana.».

15.14

DE PETRIS

Sostituire il comma 1 con il seguente: " 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico ".

15.15

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.».

15.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano".

15.17

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano".

15.18

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, LEZZI, GIANNUZZI

Al comma 1, dopo le parole «le città metropolitane», inserire le seguenti: «, le province».

15.19

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, DAL MAS

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «dei progetti» aggiungere le seguenti: «, anche affidando specifico incarico a società private».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 8, comma 1, lettera g, dopo le parole: «di rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «, anche affidando specifico incarico a società private»;*

b) *all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «di rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «, anche affidando specifico incarico a società private».*

15.20

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentata in modo trasparente la partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.».

15.21

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.».

15.22

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.».

15.23

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.».

15.24

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali.».

15.25

NASTRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione.».

15.0.1

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato

di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.2

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere il comma 7.

15.0.3

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente: all'articolo 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.4

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato

di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere il comma 7.

15.0.5

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.6

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.7

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in

questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.8

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.9

SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, CORTI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.10

SAVIANE, PAZZAGLINI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.11

SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, CORTI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

15.0.12

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, CORTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.13

SAVIANE, CORTI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indif-

feribili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

15.0.14

SAVIANE, CORTI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

15.0.15

SAVIANE, CORTI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

15.0.16

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

15.0.17

SAVIANE, CORTI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

15.0.18

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.19

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.20

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.21

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.22

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.23

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.24

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.25

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.26

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.27

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.28

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.29

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.30

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.31

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.32

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.33

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.34

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.35

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.36

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.37

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.38

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.39

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.40

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.41

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.42

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.43

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.44

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.45

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.46

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.47

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.48

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.49

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.50

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.51

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.52

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.53

SAVIANE, CORTI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

15.0.54

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.55

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. le regioni, le province autonome di trento e bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, parte-

cipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti.".

15.0.56

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.57

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, CORTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.58

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.59

BRIZIARELLI, SAVIANE, CORTI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.60

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.61

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale

Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.62

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.63

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensi-

bilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.64

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito

in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.65

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione,

partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.66

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.67

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.68

BRIZIARELLI, CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

15.0.69

SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.70

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.71

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.72

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.73

CORTI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente All'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

15.0.74

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.75

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.76

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.77

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.78

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.79

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.80

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.81

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.82

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.83

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

15.0.84

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

15.0.85

CORTI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.86

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.87

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.88

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.89

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.90

CORTI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.91

CORTI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.92

CORTI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.93

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, CORTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.94

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.95

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.96

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.97

CORTI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

15.0.98

SAVIANE, CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.99

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.100

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.101

SAVIANE, CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.102

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.103

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in

questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.104

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine

massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.105

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato

di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.106

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre

2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.107

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato

di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.108

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al783 della Legge

27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.109

SAVIANE, CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale

Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.110

SAVIANE, CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale

Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.111

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale

Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.112

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre

2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.113

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente prov-

veda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.114

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al783 della Legge

27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.115

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, in via sperimentale denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre

2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.116

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato

di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.117

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in

questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.118

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.119

CORTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.120

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

Conseguentemente all'art. 27, sopprimere il comma 7.

15.0.121

BRIZIARELLI, CORTI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative a contrasto dei fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile in questione, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

15.0.122

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Conseguentemente all'Articolo 27, sopprimere il comma 7.

15.0.123

SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, CORTI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

15.0.124

CORTI, SAVIANE, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

15.0.125

SAVIANE, PAZZAGLINI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.126

SAVIANE, PAZZAGLINI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 6 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 6 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 16.

16.1

GALLONE, GASPARRI, CALIGIURI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo.

16.2

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

16.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 sopprimere le parole: "che non comportano nuovo consumo di suolo".

16.4

NASTRI

Al comma 1 dopo le parole: "nuovo consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo".

16.5

GASPARRI, PAROLI, CALIGIURI, GALLONE, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN

Al comma 1 dopo le parole "nuovo consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo".

16.6

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo le parole: «nuovo consumo di suolo,» inserire le seguenti: «in termini di bilancio zero.».

16.7

GINETTI, GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole «valenza storico-testimoniale», inserire le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro accessibilità.».

Art. 17.**17.1**

ALFIERI, FERRAZZI, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale inseriti nell'ambito di Piani comunali di rigenerazione urbana edei Piani metropolitani di rigenerazione territoriale costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali, con particolare riguardo alla definizione di Investimenti territoriali integrati (I.T.I).»;

b) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, le Città metropolitane e i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana e territoriale possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti SpA, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.). A tal fine, le Città metropolitane e i Comuni:».

17.2

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, sopprimere le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana".

17.3

NASTRI

All'articolo 17 è apportata la seguente modifica:

Al comma 1, le parole "inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana" sono soppresse.

17.4

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «ambiti prioritari» con le seguenti: «possibili ambiti».

17.5

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.6

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «attività economiche e sociali» sono aggiunte le seguenti: «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.7

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole* «attività economiche e sociali» *aggiungere le seguenti:* «e di tutti quei fondi previsti da Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine».

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il supporto del finanziamento pubblico è assicurato anche da investimenti privati attraverso accordi di partenariato pubblico privato o operazioni di project financing, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia».

17.8

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destinati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

17.9

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di tutti i fondi previsti in virtù di Piani e Programmi che non sono stati avviati e/o portati a termine".

17.10

MARGIOTTA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche coinvolgendo proposte private e valutandole sulla base di un processo competitivo.».

17.11

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali,».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5 per cento del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".

17.12

PAROLI, GALLONE, GASPARRI, PAPTUEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 3, dopo le parole «casse professionali», inserire le seguenti «, oltre ai fondi immobiliari che sono interamente partecipati da fondi pensione o casse professionali, ».

17.13

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono investire parte delle loro risorse nel limite del 5% del loro patrimonio, per la partecipazione in Fondi immobiliari dedicati al finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana. I redditi generati dagli investimenti indicati nel presente comma, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito".

17.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. "Al fine di accelerare l'attuazione di soluzioni rapide, che supportino il finanziamento pubblico, favorire soluzioni di rilancio degli investimenti privati attraverso accordi di Partenariato Pubblico Privato o operazioni di *ProjectFinancing*, con eventuale coinvolgimento di Istituzioni finanziarie pubbliche a fini di garanzia".

Art. 18.**18.1**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere l'articolo.

18.2

NASTRI

Al comma 1, dopo la parola: "contratti" inserire la seguente: "pubblici".

18.3

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

18.4

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

18.5

GALLONE, PAPTAEU, GASPARRI, PAROLI, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 18, dopo la parola «contratti» aggiungere la seguente: «pubblici».

18.6

PAPTAEU

Al comma 1 dopo le parole:"si applicano" aggiungere le seguenti "preventivamente".

Art. 19.**19.1**

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

19.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere l'articolo.

19.3

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPANATHU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo.

19.4

NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: "progettazione degli interventi" inserire la seguente: "pubblici".

19.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 1, dopo le parole «progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».

19.6

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPANATHU, ALFREDO MESSINA

All'articolo 19, al comma 1, dopo le parole «progettazione degli interventi» aggiungere la seguente: «pubblici».

19.7

GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPANATHU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, DAL MAS

Al comma 1, dopo le parole "progettazione degli interventi" aggiungere la seguente "pubblici".

19.8

GASPARRI, CALIGIURI, GALLONE, PAROLI, PAPANATHU, ALFREDO MESSINA

Al comma 1, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le se-

guenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata, può svolgersi" .

19.9

NASTRI

All'articolo 19, è apportata la seguente modifica:

Al comma 1, le parole "qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge", sono sostituite con le seguenti: "su indicazione dell'amministrazione comunale interessata, può svolgersi" .

19.10

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee".

19.11

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "dall'amministrazione comunale interessata, ", inserire le seguenti "nel caso di interventi di iniziativa pubblica".

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di interventi di iniziativa privata, è facoltativo il ricorso alla procedura di concorso di progettazione o del concorso di idee".

19.12

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: "si svolge" inserire la seguente: "preferibilmente".

19.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai sensi del comma 3".

19.14

NASTRI

Sopprimere i commi 4 e 5.

19.15

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

19.16

NASTRI

Sopprimere il comma 5.

19.17

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico pri-

vato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, e qualità della proposta architettonico. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

19.18

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

19.19

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti.».

19.20

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione umana, economica, sociale e culturale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

19.21

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

19.22

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla

base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

19.23

NASTRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.».

19.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: "per specifici progetti".

Art. 20.

20.1

GALLONE, GASPARRI, CALIGIURI, PAROLI, PAPTATHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 1;
 - b) al comma 2, dopo le parole "la riduzione," inserire la seguente: "anche".
-

20.2

NASTRI

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

A) *Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, in non assoggettamento totale o parziale:"*

B) *Al comma 2, dopo le parole "la riduzione," è inserita la seguente parole: "anche".*

20.3

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) agli oneri di urbanizzazione, ove ricadenti in aree contaminate e da sottoporre a bonifica ambientale, poste all'interno del tessuto urbano."

20.4

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ai lavori della cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana partecipano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i rappresentanti dei Consigli nazionali delle professioni tecniche, nonché le casse di previdenza tecniche o loro fondazioni cui sia statutariamente devoluto o attribuito il compito di tutelare gli interessi della categoria."

20.5

PAROLI, GALLONE, GASPARRI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'art. 20, comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali."

20.6

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio o altri investitori istituzionali,".

20.7

NASTRI

Al comma 6, dopo le parole: "ceduti dalle imprese", inserire le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali.".

20.8

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 6, dopo le parole "ceduti dalle imprese", aggiungere le seguenti: "o da OICR o altri investitori istituzionali«.

20.9

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui

ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

20.10

NASTRI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

20.11

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra i fabbricati, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici:

- a) la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti;
- b) la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti;
- c) di maggiori volumi, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, o superfici finalizzati:

I) attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno; II) attraverso appositi elementi strutturali, al miglioramento statico e sismico degli edifici.

A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

20.12

DE PETRIS

Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle prescrizioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".

20.13

NASTRI

Al comma 7, sostituire le parole: "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti: "Qualora previsto dai".

20.14

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

All'articolo 20, il comma 7, le parole "In deroga alle prescrizioni dei" sono sostituite dalle parole:

"Qualora previsto dai".

20.15

PAROLI, GALLONE, GASPARRI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, DAL MAS

Al comma 7 sostituire le parole "In deroga alle previsioni dei" con le seguenti parole: "Qualora previsto dai".

20.16

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

20.17

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

20.18

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,"

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

20.19

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "e di consolidamento antisismico degli edifici" inserire le seguenti: "la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici,".

20.20

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi.".

20.21

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi.".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

20.22

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 8.
_____**20.23**

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sopprimere il comma 8.
_____**20.24**

NASTRI

Sopprimere il comma 8.
_____**20.25**

GARAVINI

Al comma 8, sostituire la parola "inutilizzati" con le parole "in situazioni di degrado, da demolire«.
_____**20.26**

GARAVINI

*Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente:**«Il limite temporale di cui al precedente periodo è elevato di cinque anni per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».*
_____**20.27**

GARAVINI

Al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso.

20.28

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

20.29

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

20.30

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

20.31

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

20.32

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione

dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo». .

20.33

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo». .

20.34

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)."

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

20.35

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che

venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

20.36

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici"

20.37

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)."

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

20.38

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che

venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

20.39

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

20.40

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte

e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

20.41

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

20.42

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

Conseguentemente: all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

20.43

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regio-

nali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.44

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).".

20.45

NASTRI, CIRIANI

Il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-ter. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento, recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI)."

20.46

NASTRI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed il mercato degli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, il locatore che concorda, contrattualmente, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione una riduzione dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, pari almeno al 30 per cento, beneficia, sui canoni contrattualmente ridotti, dell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali, e dell'imposta di registro, nella misura del dieci per cento e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore.

8-bis. Per i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il locatore potrà beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, a condizione che venga prevista una riduzione del canone di locazione, concordato contrattualmente, di almeno il 30 per cento rispetto ai valori locativi, medi per tipologie e posizione commerciale dell'unità immobiliare di riferimento,

recati dalle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI).

8-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 8 e 8-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.47

PAROLI, GALLONE, ANASTASI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché gli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; detti alloggi sociali non costituiscono presupposto d'imposta, ancorché i relativi rapporti giuridici siano ancora pendenti";

b) al comma 749, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La suddetta detrazione si applica agli immobili regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora gli stessi non possano essere qualificati alloggi sociali e dunque non rientrino nelle previsioni del comma 741, lettera c), numero 3)".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

20.0.1

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

*Dopo l'art. 20, inserire il seguente:**"Art. 20-bis.****(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)***

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo

dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

20.0.2

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis (Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere

dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'imposta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

20.0.3

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Modifica alla normativa in materia di Imposta Municipale propria (IMU) per incentivare la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico)

1. All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

h) le aree fabbricabili sulle quali è in corso la costruzione, anche previa demolizione, di fabbricati destinati ad acquisire la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati in cui è in corso l'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche del fabbricato, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di realizzazione degli interventi edilizi. L'inizio dei lavori è attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto passivo sulla base di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La classe energetica da conseguire deve risultare dalla dichiarazione di inizio lavori e il relativo conseguimento deve essere dimostrato sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato al termine dei lavori. La presente disposizione non si applica in caso di lavori o interventi relativi a fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. In caso di mancato conseguimento della classe energetica nei termini di cui al precedente periodo, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria prevista per tutto il periodo di efficacia dell'esenzione, maggiorata dei relativi interessi, e si rende applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. All'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i fabbricati di nuova costruzione, anche a seguito di completa demolizione di altro fabbricato preesistente, cui sia attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] e i fabbricati che, a seguito dell'esecuzione, anche tramite imprese appaltatrici, degli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, abbiano conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche, per il periodo d'imposta in cui è ultimata la costruzione o l'esecuzione degli interventi edilizi predetti, limitatamente al periodo dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori, e per i tre periodi d'impo-

sta successivi. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento nel caso di fabbricati esistenti, rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

3. Con riferimento ai fabbricati esistenti cui sia già attribuita la classe energetica [NZEB, A o B] alla data di entrata in vigore della presente legge la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'anno successivo alla stessa, e per i tre periodi d'imposta successivi e del 20% a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo. La classe energetica conseguita deve essere dimostrata sulla base dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 rilasciato da un tecnico abilitato. La presente disposizione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze."

20.0.4

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BERGESIO

Dopo l'art. 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".

20.0.5

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Dopo l'art. 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis (Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".

20.0.6

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis***Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio***

1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola "provvedano" sono inserite le seguenti parole "anche tramite imprese appaltatrici".».

20.0.7

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola: "provvedano" sono inserite le seguenti: "anche tramite imprese appaltatrici".

Art. 21.**21.1**

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, DAL MAS

Sopprimere l'articolo.

21.2

GARAVINI, GINETTI

Sopprimere l'articolo.

21.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere l'articolo.

21.4

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

21.5

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati."

21.6

NASTRI

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.7

NASTRI

Sopprimere i commi 1 e 3.

21.8

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. Sopprimere il comma 1;
 - b. al comma 3, sopprimere le seguenti parole : "fino al 50 per cento".
-

21.9

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPANHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'art. 21, apportare le seguenti modifiche:

- a. sopprimere il comma 1;
 - b. al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%".
-

21.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 1.

21.11

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 1.

21.12

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sopprimere il comma 1.

21.13

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati."

21.14

NASTRI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nell'adozione dei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana è possibile derogare alle disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, di limiti di altezza, di limiti dei distacchi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.».

21.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ""Nei Piani Comunali di Rigenerazione Urbana si deroga al DM 1444/68, in particolare ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7, ai limiti di altezza di cui all'articolo 8, ai limiti dei distacchi di cui all'articolo 9.".

21.16

NASTRI

Sopprimere i commi 2 e 3.

21.17

LONARDO

Sopprimere il comma 3.

21.18

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, capoverso lettera a), sopprimere la parola:" "sostenibile".

21.19

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) All'articolo 7 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/ 2001, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

»b- bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana«.

21.20

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi *pubblici e di pertinenza* delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente *al costo di costruzione medio* di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

21.21

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi *pubblici e di pertinenza* delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente *al costo di costruzione medio* di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera."

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

21.22

NASTRI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.».

21.23

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al 90 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al costo di costruzione medio di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.».

21.24

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

" 3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi pubblici e di pertinenza delle unità immobiliari fino al

50 per cento, salvaguardando in ogni caso quelli per disabili, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente *al costo di costruzione medio* di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera".

21.25

PAPATHEU

Al comma 3 sostituire le parole:"la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento" *con le seguenti* "fatta eccezione per i parcheggi assegnati a portatori di handicap, la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 25 per cento".

21.26

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3, sopprimere le parole "fino al 50%".

21.27

PAROLI, GALLONE, GASPARRI

Al comma 3 sopprimere le parole da: «a fronte della corresponsione», *fino alla fine del comma*.

21.28

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 21, comma 3, sostituire le parole: «valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona.», sono sostituite dalle seguenti: «50% dei costi necessari alla realizzazione.».

Art. 22.**22.1**

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

22.2

NASTRI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana".

22.3

NASTRI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".

22.4

NASTRI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate".

22.5

NASTRI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025".

22.6

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025".

22.7

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025".

22.8

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025".

22.9

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025".

22.10

NASTRI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025" con le seguenti: ""nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025".

22.11

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quinquennio 2021-2025, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.12

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il quadriennio 2021-2024, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.13

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il biennio 2021-2022, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.14

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i comuni al di sopra dei 15000 abitanti, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.15

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.16

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.17

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.18

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano delle periferie di riferimento;"

22.19

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.20

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.21

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i piccoli comuni, forme di esonero dall'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.22

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.23

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con i comuni, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.24

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;"

22.25

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano;"

22.26

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica;"

22.27

NASTRI

All'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

- *Al comma 1 lettera a), dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti: "prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"*

- *Al comma 2, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole: "previa intesa".*

22.28

GASPARRI, GALLONE, CALIGIURI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 lettera a), dopo le parole: "triennio 2021-2023," sono inserite le seguenti: "prevedendone il ristoro agli enti locali dove è applicata tale riduzione"*

b) *al comma 2, le parole "previa acquisizione del parere" sono sostituite con le seguenti parole: "previa intesa".*

22.29

DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: "triennio 2021-2023« inserire le seguenti: »con un ristoro per gli enti locali ove sia applicata tale riduzione".

22.30

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.31

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree considerate oggettivamente degradate;"

22.32

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni, anche di natura fiscale, per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.33

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree periferiche;"

22.34

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche;"

22.35

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.36

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane;"

22.37

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.38

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree degradate;"

22.39

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.40

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata triennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.41

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono almeno con un contratto di durata biennale i lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;"

22.42

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero e restauro del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;".

22.43

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;".

22.44

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero, demolizioni e ricostruzione del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;".

22.45

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale e amministrativa in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana

in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;".

22.46

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio urbano delle grandi città e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;".

22.47

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;".

22.48

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;".

22.49

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.50

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree comunque degradate, soprattutto se periferiche, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.51

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) prevedere ulteriori e maggiori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;"

22.52

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.53

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere forme maggiori di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.54

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.55

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.56

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.57

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale."

22.58

NASTRI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

22.0.1

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, LEZZI, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni)

1. All'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la seguente: «Incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni»;

b) al comma 4, dopo le parole: «in start-up innovative» aggiungere le parole «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti»;

c) al comma 6, dopo le parole: «start-up innovative» inserire le seguenti: «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.» .

22.0.2

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane

periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

22.0.3

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della rigenerazione urbana e non penalizzare le imprese operanti sul territorio nazionale, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28.".

22.0.4

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere

agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28."

22.0.5

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acqui-

sizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati."

22.0.6

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;
- b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28.".

22.0.7

NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile

2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5."

Art. 23.

23.1

GINETTI, GARAVINI

Al comma 1, sostituire le parole «detrazioni di imposta previste» con le seguenti: «detrazioni di imposta e ogni altro beneficio fiscale previsto».

23.2

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTUEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.3

NASTRI

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.4

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE

Al comma 1, dopo le parole «demolizione e ricostruzione» aggiungere le seguenti: «, nonché per gli interventi di collaudo statico degli edifici».

23.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese sono computate anche quelle per il collaudo statico degli edifici".

Art. 24.**24.1**

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica».

24.2

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

24.3

PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

24.4

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 1, dopo le parole: "al finanziamento di interventi per la riconversione agricola" inserire le seguenti: "o naturale".

24.5

NASTRI

Al comma 1 dopo le parole: «riconversione agricola» inserire le seguenti: «o naturale».

24.6

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «situati al di fuori dei centri abitati».

24.7

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni, edifici industriali o».

24.8

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « capannoni,».

24.9

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive».

24.10

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « o attività agricole».

24.11

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non congruenti con la tipologia rurale».

24.12

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « non occupati da più di dieci anni,».

24.13

NASTRI

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di nove anni».

24.14

NASTRI

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di otto anni».

24.15

NASTRI

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di sei anni».

24.16

NASTRI

Al comma 1 sostituire le parole: « non occupati da più di dieci anni» con le seguenti: « non occupati da più di cinque anni».

24.17

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'art. 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativo ad immobili situati nei centri edificati o ricadenti nelle fasce contermini mediante interventi e misure dedicate quali opere di sistemazione dei versanti, opere di regimazione delle acque di ruscellamento, opere di smaltimento funzionale e razionale delle acque meteoriche urbane orientate al contrasto delle condizioni locali di dissesto, realizzazione di sistemi di monitoraggio permanenti."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: "e per la riduzione del rischio idrogeologico".

24.18

NASTRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione di terreni sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, in nuove attività di logistica, commerciali e produttive attraverso azioni di demolizione, di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e bonifica».

24.19

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari».

24.20

DE PETRIS

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè quelle inerenti all'eventuale bonifica dei siti inquinati".

Art. 25.**25.1**

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

25.2

NASTRI

Sopprimere il comma 1.

25.3

NASTRI

Al comma 1 sostituire la parola: «sostenere» con la seguente: «incentivare».

25.4

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: «sistemazione e ».

25.5

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e del territorio».

25.6

NASTRI

Al comma 1 sopprimere la parola: «agricolo».

25.7

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: « alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale».

25.8

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: « e forestale».

25.9

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: « alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico».

25.10

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed idrogeologico».

25.11

NASTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e alla difesa da eventi climatici »estremi«».

25.12

NASTRI

Sopprimere il comma 2.

25.13

NASTRI

Al comma 2 sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,».

25.14

NASTRI

Al comma 2 sopprimere le parole: « e le modalità».

25.15

NASTRI

Al comma 2 sopprimere le parole: «di qualità».

25.16

NASTRI

Sopprimere il comma 3.

25.17

NASTRI

Al comma 3 sopprimere le parole: « sociale e».

25.18

NASTRI

Al comma 3 sopprimere le parole: « e pubblica».

25.19

NASTRI

Al comma 3 sopprimere le parole: « custodi dell'ambiente e del territorio».

25.20

NASTRI

Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e del territorio».

25.21

NASTRI

Al comma 3 sopprimere le parole: « dell'ambiente e ».

25.22

NASTRI

Al comma 3 sopprimere le parole: « e del territorio».

25.23

CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25.24

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, CRUCIOLI, CORRADO, MININNO, ORTIS, LANNUTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del se-

minativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. .

25.25

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

25.26

BERGESIO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25.27

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.28

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.29

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

25.30

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 4 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

25.31

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

25.32

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 3 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

25.33

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, CRUCIOLI, CORRADO, MININNO, ORTIS, LANNUTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.34

CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTUEU, ALFREDO MESSINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezio-

nati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.35

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.36

BERGESIO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

25.37

TARICCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero di strutture inutilizzate in aree periurbane alla vocazione produttiva di beni alimentari, e di agevolare produzioni in contesto asettico e naturale, all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Art. 26.

26.1

CALIGIURI, GASPARRI, GALLONE, PAROLI, PAPTATHEU, ALFREDO MESSINA

Sopprimere l'articolo.

26.2

NASTRI

Sopprimere l'articolo.

26.3

NASTRI

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "subentrante".

26.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola:" "sostenibile".

26.5

NASTRI

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere la parola: "sostenibile".

26.6

NASTRI

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "già avviati dall'amministrazione precedente e".

26.7

NASTRI

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: "e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato".

26.8

NASTRI

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«.

26.9

NASTRI

Al comma 1, capoverso "2-bis" sopprimere le seguenti parole: ", prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato«.

Art. 27.**27.1**

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra,"
 - b. sopprimere i commi 2, 3 e 7;
 - c. al comma 5, sostituire le parole: "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici";
 - d. al comma 6 sopprimere la lettera a);
 - e. al comma 6, lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".
-

27.2

GASPARRI, PAROLI, GALLONE, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

- a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra"
 - b. abrogare i commi 2, 3 e 7
 - c. al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici"
 - d. al comma 6 sopprimere la lettera a)
 - e. al comma 6, lettera b) abrogare le seguenti parole "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".
-

27.3

GALLONE, CALIGIURI, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole "un anno", con le seguenti: "due anni"
 - b) al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);
 - c) sopprimere i commi 4, 5 e 6;
 - d) al comma 7, sostituire il numero 2) con il seguente: "2) la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".
-

27.4

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già adottato norme in materia di consumo del suolo e rigenerazione urbana verificano la compatibilità delle vigenti norme regionali e provinciali con i nuovi principi di cui alla presente legge e, in caso di contrasto, le modificano con procedura legislativa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, fino all'avvenuta modifica, sono efficaci le disposizioni della presente legge."

Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: "e fino all'adeguamento di cui al precedente comma 1:".

27.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*
- b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

"1-bis. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.".

27.6

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

27.7

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1*, le parole "un anno", sono sostituite con le seguenti: "due anni"

b) *Al comma 2*, le lettere a), b) e c) sono abrogate

c) *Il comma 4* è soppresso

d) *Il comma 5* è soppresso

e) *Il comma 6* è soppresso

f) *Al comma 7, il numero 2)* è sostituito dal seguente: "la divisione in zone del territorio comunale con l'indicazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona, nonché, ove previsto, la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale, elaborato ai sensi delle vigenti norme in materia".

27.8

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme regionali già esistenti in materia di limitazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana di maggior favore che non contrastano con le disposizioni della presente legge.»

Conseguentemente, al comma 2, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «e fino all'adeguamento di cui al comma 1».

27.9

TESTOR, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Nelle materie disciplinate dalla presente legge restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

27.10

PAROLI, GALLONE, GASPARRI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7 sono soppressi;
- al comma 6 la lettera b) del comma 6, è sostituita dalla seguente lettera: "b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. "La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.".

27.11

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a), e 7;*
- b) *sostituire la lettera b) del comma 6, con la seguente:*

"b) il comma 1-*bis*, dell'articolo 14, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova ap-

plicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»".

27.12

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a) e 7;
 - al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».
-

27.13

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, lettera a);
 - al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».
-

27.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.15

GARAVINI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- i commi 2, 5, 6, lettera a) sono soppressi;
- al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».

27.16

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3, 5;
 - al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».
-

27.17

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere i commi 2, 3;
 - al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».
-

27.18

NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

- sopprimere il comma 2;
 - al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è sostituito dal seguente comma: «1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui la deroga sia già consentita da disposizioni normative statali o regionali.»».
-

27.19

NASTRI

Al comma 2 sopprimere la lettera a) e b).

27.20

NASTRI

Al comma 2 sopprimere la lettera a) e c).

27.21

MARGIOTTA, FERRAZZI, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «A decorrere dal termine di cui al comma 1»*

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «consumo di suolo» inserire le seguenti: «in termini di saldo zero»;*

c) *sopprimere il comma 5;*

d) *al comma 6, sopprimere la lettera a);*

e) *lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «in termini di saldo zero»;*

f) *sopprimere il comma 7.*

27.22

NASTRI

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge:».

27.23

NASTRI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

27.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Ove occorra".

27.25

GASPARRI, PAROLI, GALLONE, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

27.26

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.27

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.28

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.29

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.30

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.31

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.32

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.33

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.34

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.35

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.36

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.37

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.38

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.39

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.40

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.41

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.42

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.43

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.44

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.45

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.46

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.47

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.48

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.49

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.50

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.51

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.52

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.53

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.54

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.55

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.56

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.57

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.58

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.59

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.60

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.61

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.62

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

27.63

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

27.64

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

27.65

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.66

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.67

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.68

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.69

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.70

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.71

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.72

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.73

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.74

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

27.75

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

27.76

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

27.77

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.78

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.79

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.80

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.81

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.82

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo," .

27.83

ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.84

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.85

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.86

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.87

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.88

ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.89

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.90

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.91

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.92

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.93

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.94

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.95

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.96

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.97

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno

nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.98

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.99

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.100

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.101

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.102

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno

nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.103

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.104

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.105

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.106

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.107

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.108

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.109

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.110

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.111

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.112

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.113

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.114

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.115

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.116

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.117

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.118

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.119

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.120

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.121

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.122

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.123

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.124

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***27.125**

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***27.126**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.127

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.128

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.129

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.130

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.131

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.132

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.133

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.134

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***27.135**

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

*Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .***27.136**

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***27.137**

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.138

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.139

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.140

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.141

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.142

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

27.143

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.144

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.145

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.146

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.147

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.148

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.149

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.150

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

*Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.***27.151**

LONARDO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione, è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e quindi di contribuire all'arresto progressivo, fino all'azzeramento, del consumo del suolo agricolo ai fini di migliorare la permeabilità dei suoli».

27.152

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge».

27.153

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.154

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.155

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.156

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.157

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.158

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.159

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.160

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.161

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;».

27.162

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse.

27.163

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

27.164

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

27.165

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

u) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse.

27.166

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

27.167

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

m) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e ri-qualificazione delle aree industriali dismesse".

27.168

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.169

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- m) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- n) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- o) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.170

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.171

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.172

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.173

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

jj) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.174

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

hh) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ii) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

jj) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.175

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

s) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

t) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

u) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

27.176

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.177

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.178

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.179

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.180

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

p) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

q) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

r) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.181

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono considerati prioritari il riuso la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.182

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.183

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi alla riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.184

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari il riuso e la rigenerazione urbana quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.185

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) sono prioritari la rigenerazione urbana e il riuso quali contributi significativi alla riduzione del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.186

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo".

27.187

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

27.188

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

dd) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

27.189

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.190

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.191

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

bb) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

cc) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

dd) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.192

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.193

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.194

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

27.195

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo". .

27.196

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.197

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.198

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

mm) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.199

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

kk) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ll) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

mm) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole "anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, " sono soppresse.

27.200

ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,".

27.201

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

ee) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

ff) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

gg) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole "che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,". .

27.202

ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.203

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.204

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

nn) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

oo) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

pp) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.205

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le

città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.206

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.207

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.208

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.209

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

y) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

z) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

aa) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per l'informazione, il confronto e la partecipazione del pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti."

27.210

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.211

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.212

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»
- c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.213

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- c) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.214

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- b) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»
- c) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.215

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»
- w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.216

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.217

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.218

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.219

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

v) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

w) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

x) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.220

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.221

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.222

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.223

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.224

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.225

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.226

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.227

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.228

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

g) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

h) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

i) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.229

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito».

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.230

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.231

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "è fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «sono prioritari il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «quali misure di contrasto al»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.232

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Sostituire le parole "in violazione " con le seguenti: «nell'ambito»

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.233

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

d) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

e) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

f) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.234

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

j) Sostituire le parole "fatto obbligo delle priorità del riuso e della" con le seguenti: «prioritario il riuso e la»

k) Sostituire le parole "e non è consentito" con le seguenti «per contrastare il»

l) Le parole "in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge" sono soppresse

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.235

ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità alla rigenerazione urbana e al riuso quali contributi per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro" .

27.236

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Sostituire il comma 2 la lettera a) con la seguente:

«a) è data priorità al riuso e alla rigenerazione urbana per la riduzione significativa del consumo di suolo, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge;»

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.237

DE CARLO, NASTRI

Al comma 2 sostituire le parole: «A decorrere dalla» con le seguenti: «Dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:».

27.238

NASTRI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: "non è consentito consumo di suolo" inserire le seguenti: ", in termini di bilancio complessivo,".

27.239

PAROLI, GALLONE, GASPARRI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, lettera a) dopo le parole "non è consentito consumo di suolo" aggiungere le seguenti: "in termini di bilancio complessivo".

27.240

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

27.241

NASTRI

Al comma 2 sopprimere la lettera b) e c).

27.242

NASTRI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

27.243

LONARDO

Al comma 2, alla lettera b) dopo «è comunque esclusa,» inserire le seguenti: «ad eccezione di opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico e di limitata estensione.».

27.244

NASTRI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

27.245

NASTRI

Al comma 2 lettera c) sopprimere le seguenti parole: «oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146».

27.246

NASTRI

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: «oggetto" sino alla fine del periodo con le seguenti: "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge, ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.».

27.247

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da "oggetto" a "semplificata" con le seguenti : "nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art 136 e 142 del D.lgs 42/04;".

27.248

LA MURA, FATTORI, MORONESE, LEZZI, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, ORTIS

Al comma 2, lettera c) le parole "della competente soprintendenza" sono soppresse.

27.249

DE PETRIS

Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole "della competente soprintendenza".

27.250

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sopprimere il comma 3.

27.251

NASTRI, CIRIANI

Al comma 3, dopo le parole: "previsti nei piani attuativi, comunque denominati," eliminare le seguenti: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

27.252

NASTRI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

27.253

L'ABBATE, PAVANELLI, QUARTO

Al comma 3 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti «ventiquattro mesi».

27.254

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3 sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "ventiquattro".

27.255

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

27.256

NASTRI

Sopprimere il comma 4.

27.257

NASTRI

Sopprimere il comma 5.

27.258

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sopprimere il comma 5.

27.259

GASPARRI, PAROLI, GALLONE, PAPTAEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA, DAL MAS

Sopprimere il comma 5.

27.260

MONTEVECCHI, VANIN, CASTALDI, DONNO, MAUTONE, PAVANELLI, PIARULLI, ROMANO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, QUARTO

Al comma 5, sostituire la lettera m) con la seguente

«m) gli agglomerati di valore storico e le zone di interesse archeologico».

27.261

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 5 sostituire le parole "gli agglomerati urbani di valore storico consolidato" con le seguenti: "i centri storici".

27.262

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO, LANNUTTI, MININNO, LEZZI, GIANNUZZI

Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti: «, le zone di interesse archeologico, i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO».

27.263

L'ABBATE, QUARTO, PAVANELLI

Al comma 5, dopo la parola «consolidato» aggiungere le seguenti:

", le zone di interesse archeologico, i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO".

27.264

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO, LANNUTTI, MININNO, LEZZI, GIANNUZZI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera

f) è sostituita dalla seguente: «f) le ville, i parchi, le alberature e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. .

27.265

NASTRI

Sopprimere il comma 6.

27.266

PAPATHEU, CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, ALFREDO MESSINA

Sopprimere il comma 6.

27.267

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

27.268

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPATHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

turazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

b) Il comma 7 è soppresso.

27.269

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo, in termini di bilancio complessivo."».

27.270

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 6 sopprimere la lettera a).

27.271

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

27.272

MIRABELLI, NUGNES

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

27.273

GARAVINI, GINETTI

Al comma 6, lettera b) capoverso «1-bis» sostituire le parole «permesso di costruire» con le seguenti «concessione edilizia».

27.274

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 6 lettera b) sopprimere le seguenti parole: "a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo".

27.275

SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "bombe d'acqua ed il dissesto" con le seguenti: "estremi eventi pluviometrici, quali le "bombe d'acqua", e connessi dissesti idrogeologici".

27.276

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.277

ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché mediante progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse".

27.278

ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.279

BRIZIARELLI, ARRIGONI, SAVIANE, PAZZAGLINI, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente: al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.280

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera d) le parole «anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, » sono soppresse.

27.281

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

27.282

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo,». .

27.283

BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'art. 13, al comma 1 dopo le parole " approvato dal Comune" sono aggiunte le seguenti: «e se del caso».

27.284

SAVIANE, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le forme e i modi per informazione, partecipazione e confronto con il pubblico nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e dei progetti".

27.285

BRIZIARELLI, SAVIANE, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.286

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 1, dopo la parola "contratti" aggiungere la seguente: "pubblici".

27.287

PAZZAGLINI, SAVIANE, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 26, al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "sostenibile".

27.288

SAVIANE, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'articolo 27, sopprimere i commi 2, 3 e 7.

27.289

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, SAVIANE, ARRIGONI, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Conseguentemente all'art. 27, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non determina consumo di suolo la realizzazione di infrastrutture viarie o ferroviarie e di infrastrutture a rete".

27.290

NASTRI, CIRIANI

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.291

NASTRI

Al comma 6, lettera b), capoverso "1-bis", dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.292

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 6, lettera b, capoverso 1-bis, dopo le parole: "consumo di suolo." aggiungere, in fine, le seguenti: "Nel caso di insediamenti commerciali, resta fermo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

27.293

GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, CALIGIURI, ALFREDO MESSINA

Al comma 6, lett. B): dopo le parole "non comporti un aumento di consumo di suolo" aggiungere le seguenti "in termini di bilancio complessivo".

27.294

NASTRI

Al comma 6, lettera b), capoverso «comma 1-bis»: aggiungere in fine le seguenti parole: ", in termini di bilancio complessivo.".

27.295

NASTRI

Sopprimere il comma 7.

27.296

CALIGIURI, GALLONE, GASPARRI, PAROLI, PAPTHEU, ALFREDO MESSINA

Sopprimere il comma 7.

27.297

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BERGESIO

Sopprimere il comma 7.

27.298

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Sopprimere il comma 7.

27.299

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BERGESIO

Al comma 7, capoverso lettera 2), sostituire la parola "inutilizzato" con le seguenti: "disponibile per il recupero o il riuso".

27.300

FERRAZZI, COMINCINI, LANIECE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota parte delle risorse di cui all'articolo 28, comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, è destinata ai Comuni a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 28.**28.1**

DE CARLO, NASTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 1,3 miliardi di euro mediante la previsione di un fondo che attinga specifiche risorse dal Recovery Fund. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.
